

elta norma-  
rocedimenti,  
la giurispru-  
niva" di tale  
diretto a col-

## CAPITOLO SESTO

### L'ESAME REDDITUALE, L'ANALISI DEL FLUSSO FONTI-IMPIEGHI E IL CALCOLO DELLA SPROPORZIONE

1. *L'esame reddituale. Inadeguatezza di una lettura limitata al solo dato dichiarativo.*

La ricostruzione del profilo reddituale dell'indagato e del suo nucleo familiare costituisce il secondo "pilastro" dell'indagine economico-patrimoniale, trattandosi di un termine di raffronto fondamentale per procedere all'esame della sproporzione fra beni posseduti e risorse potenzialmente disponibili la cui entità, secondo il disposto degli artt. 20 e 24 del Codice Antimafia (per le misure di prevenzione) e dell'articolo 12-*sexies* della L. n. 356/1992 (per la confisca penale allargata), deve essere determinata attraverso i criteri del "reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi" o dell' "attività economica svolta".

Per quanto concerne il primo criterio (c.d. parametro fiscale), va subito evidenziato come, in sede di applicazione pratica, l'astratto richiamo al concetto di reddito, funzionale all'assolvimento degli obblighi tributari, necessita di una serie di correttivi e integrazioni che devono tenere conto della realtà economico-finanziaria oggetto di analisi.

In effetti, un'elaborazione della sproporzione che si basasse esclusivamente sul raffronto numerico tra i redditi risultanti dalle dichiarazioni fiscali (magari ricavati soltanto attraverso interrogazioni alla Banca Dati dell'Anagrafe Tributaria) e gli investimenti effettuati presterebbe il fianco a diverse censure di natura tecnica e metodologica, rischiando così di cadere in frantumi già ai primi vagli giurisdizionali, specie di fronte ad una più puntuale e completa ricomposizione del quadro economico-finanziario operata dalla difesa.

Ecco, allora, che la ricognizione e la sommatoria delle voci reddituali che compongono il reddito complessivo di una persona fisica (ovvero redditi d'impresa, di lavoro autonomo o dipendente, di capitale, fondiari, diversi) dovranno rappresentare solo il primo *step* di un processo più generale di accertamento della *capacità di spesa complessiva* del soggetto indagato e del suo nucleo familiare,

tenendo ben presente che tale reddito complessivo (da considerare, comunque, sempre al *netto*, poiché il reddito realmente disponibile è quello che residua dopo il pagamento delle relative imposte) normalmente non corrisponde ai redditi e alle entrate effettive.

Una volta ricostruito il dato reddituale-dichiarativo è necessario, quindi, approfondire l'accertamento provvedendo, da un lato, a censire e quantificare tutte le entrate (e come vedremo anche le uscite) finanziarie avvenute nel periodo storico di riferimento — alcune delle quali potrebbero non trovare collocazione in una delle voci che compongono il reddito fiscale complessivo — e, dall'altro, verificare se al *quantum* reddituale rilevato in dichiarazione corrisponda o meno un'analogha entrata finanziaria effettiva.

Sotto il primo aspetto, occorrerà considerare l'eventuale esistenza non solo di emolumenti che, non scontando l'imposta sul reddito delle persone fisiche, non devono essere computati nella determinazione del reddito complessivo (c.d. redditi esenti) (1) ma anche di determinati redditi che, per disposizione di legge, non devono essere riportati in dichiarazione essendo soggetti a imposta sostitutiva (2).

(1) Rientrano all'interno di tale specifica categoria: le pensioni di invalidità civile; le pensioni cosiddette "*privilegiate*", come le pensioni percepite in seguito alla contrazione di invalidità durante il servizio di leva, comprese anche quelle percepite dai funzionari appartenenti all'Arma dei Carabinieri o a coloro i quali hanno svolto il servizio di leva nel corpo della Polizia di Stato, nella Guardia di Finanza o nel corpo dei Vigili del fuoco, oltre che ai militari anche se volontari; la maggiorazione sociale applicata ai trattamenti pensionistici; l'indennità di mobilità percepita in seguito alla costituzione di una società cooperativa; gli assegni di maternità concessi alle donne non lavoratrici; le borse di studio elargite agli studenti universitari da parte della regione; le borse di studio erogate da enti universitari o dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento o delle scuole di specializzazione, e inoltre per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca; le pensioni concesse ai cittadini italiani che in seguito all'esplosione di armi o ordigni lasciati incustoditi hanno contratto una invalidità; le pensioni elargite ai cittadini italiani che in seguito ad atti legati ad attività terroristiche o criminali, hanno contratto una qualunque forma di invalidità; gli assegni di merito per collaborazioni di attività di ricerca; borse di studio conferite per attività di post-dottorato, per le scuole di specializzazione o elargite alle vittime di territorio o della criminalità; le rendite Inail, fatta eccezione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta; l'indennità di accompagnamento per invalidi civili in grave stato di salute.

(2) L'imposta si applica sul reddito complessivo dei soggetti passivi, formato, per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili

(da considerare, nente disponibile ve imposte) non-effettive.

rativo è necessa-  
ndo, da un lato,  
edremo anche le  
iferimento — al-  
one in una delle  
o — e, dall'altro,  
nizzazione corri-  
ttiva.

e l'eventuale esi-  
do l'imposta sul  
mputati nella de-  
ssenti) (1) ma an-  
i legge, non de-  
ggetti a imposta

ensioni di invalidità  
percepite in seguito  
mprese anche quelle  
i o a coloro i quali  
o, nella Guardia di  
anche se volontari;  
; l'indennità di mo-  
perativa; gli assegni  
studio elargite agli  
erogate da enti uni-  
quenza dei corsi di  
per i corsi di dotto-  
cittadini italiani che  
ti hanno contratto  
eguito ad atti legati  
unque forma di in-  
di ricerca; borse di  
i specializzazione o  
te Inail, fatta ecce-  
oluta; l'indennità di

oggetti passivi, for-  
gli oneri deducibili

Nello stesso tempo, particolare attenzione andrà riservata alla categoria dei redditi provenienti da fonte immobiliare (redditi dominicali, di fabbricati e agrari) che si caratterizzano per il fatto di essere determinati su base catastale, ossia assumendo a tassazione il reddito medio ordinario che l'immobile può astrattamente produrre anziché quello effettivamente conseguito dal proprietario in ciascun anno.

Tale modalità di determinazione del reddito comporta una dicotomia tra il dato fiscale e quello reale che, specie in presenza di cospicui cespiti immobiliari, può influire in maniera notevole sul calcolo complessivo della capacità economica effettiva di un soggetto, falsandola alternativamente a sfavore o a favore dello stesso.

Ad esempio, poiché è irrilevante l'avvenuta o non avvenuta percezione dei redditi (in quanto essi concorrono a formare la base imponibile anche quando non effettivamente percepiti), ad una situazione di proporzione reddito-patrimonio che trovasse fondamento esclusivo o determinante sull'incidenza di tale categoria reddituale potrebbe corrispondere nella realtà un'indisponibilità effettiva di risorse finanziarie derivante dal mero possesso di immobili.

Per altro verso, può accadere che in sede di giustificazioni difensive la parte eccepisca il conseguimento (soprattutto in presenza redditi dominicali e agrari) di entrate effettive superiori rispetto al

(art. 10, D.P.R. 917/1986), nonché delle deduzioni spettanti (artt. 11 e 12, D.P.R. 917/1986), e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato (art. 3, c. 1, D.P.R. 917/1986). Sono esclusi i redditi soggetti a tassazione separata, tassativamente elencati dall'art. 17 (ex art. 16) del D.P.R. 917/1986, a meno che il contribuente non abbia optato per la tassazione ordinaria (art. 3, c. 2, D.P.R. 917/1986). Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:

- i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 3, c. 3, lettera a), D.P.R. 917/1986);
- gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli (art. 3, c. 3, lettera b), D.P.R. 917/1986);
- gli assegni familiari, l'assegno per il nucleo familiare e gli emolumenti per carichi di famiglia erogati nei casi consentiti dalla legge (art. 3, c. 3, lettera d), D.P.R. 917/1986);
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544 (art. 3, c. 3, lettera d-bis), D.P.R. 917/1986);
- le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali (art. 3, c. 3, lettera d-ter), D.P.R. 917/1986).

dato catastale (vendita di prodotti agricoli, percezione di contributi, ecc.), in modo da bilanciare a proprio favore il calcolo della sproporzione.

Analoghe considerazioni vanno formulate nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi d'impresa derivanti dalla partecipazione in società di persone, nelle quali vige il c.d. *principio della tassazione per trasparenza*.

Il reddito d'impresa prodotto dalla società, infatti, viene imputato in capo ai singoli soci in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili indipendentemente dalla effettiva percezione, ragion per cui, anche in questo caso, il dato fiscale emergente dalla dichiarazione dei redditi del socio potrebbe essere superiore al reale valore finanziario ed alla connessa capacità di spesa con conseguenze facilmente intuibili sulla formulazione di un corretto giudizio di sproporzione.

A ciò si aggiunga che, come si vedrà nel prossimo paragrafo, il reddito d'impresa è già per sua natura un "reddito fiscale" e, in quanto tale, quasi mai coincidente con il suo reale valore finanziario.

## 2. *Reddito fiscale, risultato economico e capacità finanziaria dell'impresa.*

Nel campo tributario, la determinazione del reddito di impresa commerciale è basata sul c.d. *principio di derivazione* sancito dall'articolo 83 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) il quale, molto sommariamente, prevede che il reddito di impresa si ottiene partendo dal conto economico del bilancio redatto in conformità alla disciplina civilistica ma, una volta determinato il risultato d'esercizio (utile o perdita), in sede di dichiarazione dei redditi occorre effettuare su di esso una serie di aggiustamenti, in modo da riesaminare e rettificare i componenti positivi e negativi di reddito alla luce dei criteri fiscali.

L'utilizzazione del bilancio come punto di partenza per la determinazione dell'imponibile fiscale deve, infatti, confrontarsi con la strutturale presenza di elementi positivi e negativi di reddito che sono stati imputati al conto economico in base alle regole civilistiche ma che sotto il profilo fiscale ricevono un trattamento differente.



In tutti i casi di divergenza, dovranno essere eseguite nella dichiarazione dei redditi corrispondenti variazioni che potranno aumentare il reddito fiscale rispetto al risultato civilistico (*"variazioni in aumento"*) e/o diminuirlo (*"variazioni in diminuzione"*).

Più precisamente, trattandosi di variazioni che operano in senso algebrico, quelle in aumento tendono a incrementare (con un maggior reddito o una minore perdita) il risultato fiscale rispetto a quello civile, mentre quelle in diminuzione tendono a ridurlo (con un minor reddito o una maggiore perdita).

Le ragioni delle variazioni da apportare al risultato del conto economico in applicazione di norme tributarie sono diverse.

Possono, ad esempio, determinarsi variazioni *"in aumento"* dettate dall'ineducibilità fiscale (totale o parziale) di talune componenti passive del reddito civilistico, o dal riporto di componenti attive contabilizzate in precedenti esercizi e la cui tassazione era stata legittimamente rinviata ad anni successivi; ovvero variazioni in *"diminuzione"* scaturenti, *a contrario*, dal rinvio ad anni successivi della tassazione di taluni componenti attivi, o dal regime di esenzione (totale o parziale) riservato a taluni proventi, ecc..

Volendo fare un caso concreto, si pensi al regime di tassazione delle c.d. *plusvalenze* ovvero degli incrementi di valore realizzati in occasione della fuoriuscita dalla sfera dell'impresa di beni strumentali o patrimoniali (più precisamente la differenza positiva tra il corrispettivo conseguito in occasione della dismissione del bene e la parte non ancora ammortizzata del relativo costo di acquisto al lordo della svalutazione monetaria eventualmente intercorsa).

Nell'attuale disciplina tributaria, il legislatore distingue le *plusvalenze* d'impresa nelle due categorie delle *"plusvalenze patrimoniali"* (art. 86 TUIR) e delle *"plusvalenze esenti"* (art. 87 TUIR).

Quanto al regime fiscale delle *plusvalenze patrimoniali* (oggetto di tassazione), la regola è che esse *concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui vengono realizzate, da individuare in base al principio di competenza*.

Tuttavia, limitatamente alle *plusvalenze* derivanti da beni posseduti da almeno tre anni, è riconosciuta al contribuente la possibilità di diluire in cinque anni la tassazione medesima, facendo concorrere la *plusvalenza* in quote costanti al reddito dell'anno di realizzo e dei quattro anni successivi.

Ad esempio, un imprenditore che ha realizzato nell'esercizio *N* una *plusvalenza* pari a 1000 dalla vendita di un bene strumentale

con un corrispondente incasso monetario, può decidere di avvalersi della tassazione agevolata spalmando figuratamente tale importo negli esercizi *N*, *N1*, *N2*, *N3*, *N4*.

In questo caso (supponendo per semplicità di analisi l'assenza di altre componenti positive o negative che incidono sul reddito), in sede di accertamento patrimoniale una rilevazione del solo dato reddituale dichiarato ai fini fiscali negli esercizi in questione potrebbe condurre a risultati "aberranti" nella determinazione della capacità effettiva di spesa dell'imprenditore e, conseguentemente, del calcolo della sproporzione.

Infatti, mentre nell'esercizio *N* verrebbe ricompresa fra le entrate (o fonti) soltanto la somma di 200 corrispondente alla quota figurativa che l'imprenditore ha deciso di imputare fiscalmente a quella annualità (sebbene di fatto in quella annualità egli abbia registrato un incasso effettivo di 1000), negli esercizi *N1*, *N2*, *N3*, *N4* verrebbero rilevate entrate (o fonti) pari a 200 per ogni annualità senza che, tuttavia, a dette componenti reddituali corrispondano effettive entrate monetarie.

Poiché, come vedremo in seguito, il calcolo della sproporzione va operato con riferimento ad ogni singolo investimento realizzato nell'anno, potrebbe accadere che:

— l'acquisto di un bene avvenuto nell'esercizio *N* per un importo pari a 500 venga considerato "sproporzionato" sulla base del dato reddituale di 200, mentre l'imprenditore potrebbe tranquillamente dimostrare di aver avuto una disponibilità finanziaria di 1000;

— acquisti di beni avvenuti negli anni successivi potrebbero risultare giustificati alla luce delle risultanze reddituali (pari a 200) quando, viceversa, quelle risultanze non corrispondono ad un'effettiva disponibilità finanziaria.

In definitiva, ferme restando tutte le altre condizioni, il reddito finanziario sarà superiore a quello fiscale nell'anno in cui si è verificata la cessione dell'immobilizzazione e il relativo pagamento, mentre sarà inferiore al reddito fiscale negli anni successivi in cui la plusvalenza viene attratta a tassazione in forma rateizzata.

Nello stesso tempo, sempre nell'ottica di addivenire a una ricostruzione fedele della capacità di spesa effettiva del soggetto, occorrerà tenere presente che nella stessa determinazione del risultato civilistico (da cui prende le mosse come detto l'imponibile fiscale) si possono verificare situazioni di divergenza tra il dato reddituale

emergente dal conto economico (utile o perdita) e l'effettiva capacità finanziaria dell'impresa.

Si premette brevemente che in base alle regole della contabilità aziendale un medesimo fatto o operazione di gestione viene esaminato e rilevato sotto tre aspetti diversi: *monetario*, *finanziario* ed *economico* (o *reddituale*).

Il profilo monetario (o gestione monetaria o gestione della liquidità) è quell'aspetto della gestione che viene modificato in seguito alle entrate (*cash inflow*) e alle uscite monetarie (*cash out flow*) provocate dalle operazioni di gestione.

Prendendo in esame le operazioni economiche aziendali, infatti, si può rilevare come le stesse diano origine a entrate o uscite monetarie a volte immediate (pagamenti e incassi in contanti, finanziamenti con versamenti in contanti, ecc.) e a volte mediate da debiti e crediti verso terze economie (fornitori, banche, clienti, dipendenti, ecc.).

Per quanto concerne l'aspetto finanziario, va detto che le operazioni prima ricordate (investimenti, disinvestimenti, finanziamenti, ecc.) possono dare origine non a variazioni monetarie, ovvero a entrate o uscite, ma a variazioni nei rapporti di debito o credito dell'azienda, dette per l'appunto variazioni finanziarie (ad esempio, gli investimenti possono essere effettuati con debiti verso fornitori; i disinvestimenti possono dare origine a crediti verso clienti, ecc.).

Infine, la gestione aziendale può essere esaminata dalla visuale economica quando si analizzano le cause che hanno provocato le variazioni monetarie o finanziarie.

Più precisamente, quando si analizza l'aspetto economico delle operazioni di gestione, si prendono in esame le variazioni che incidono sul reddito di esercizio, definite variazioni reddituali.

Prendendo, ad esempio, gli investimenti si valuta il profilo economico quando ci si chiede perché l'investimento abbia provocato una variazione monetaria (in caso di pagamento in contanti) o una variazione finanziaria (in caso di debito verso i fornitori).

Tornando alla determinazione del risultato civilistico, può ben accadere che alla rilevazione di una variazione reddituale imputata a conto economico non corrisponda anche una variazione monetaria, così come può accadere il contrario, ovvero che alla rilevazione di una variazione monetaria non corrisponda una variazione di natura reddituale.



Ciò alla luce del c.d. principio della *competenza economica* in base al quale i risultati delle operazioni gestionali attive e passive devono essere attribuiti all'esercizio al quale le stesse si riferiscono e non a quello in cui si perfezionano i corrispondenti movimenti monetari d'incasso o di pagamento.

In altri termini, il reddito civilistico è il risultato della somma algebrica di costi e ricavi nel loro significato economico e non monetario o finanziario, con la conseguenza che a dette voci di "conto economico" non corrispondono, necessariamente, immediate e correlate uscite ed entrate monetarie.

Nella contabilità delle aziende, infatti, i costi e i ricavi si manifestano anche se non si concretizzano il pagamento e la riscossione del corrispettivo di beni e servizi, poiché essi appartengono alla competenza dell'anno in cui avviene il trasferimento della proprietà del bene compravenduto o il compimento dei servizi ricevuti e resi.

Per cui potrebbe avvenire, ad esempio, che in un esercizio *N* venga rilevato un costo o un ricavo che ha contribuito in negativo o in positivo alla formazione del reddito civilistico (e, quindi, fiscale) dell'impresa senza che, tuttavia, sia intervenuta un'effettiva uscita o entrata finanziaria che abbia influito sul potenziale potere d'investimento dell'imprenditore in quel dato esercizio.

Alla luce di tali considerazioni, occorre, quindi, che la ricerca della capacità finanziaria dell'impresa — e quindi dell'imprenditore — e le sue contingenti potenzialità a effettuare investimenti anno dopo anno si avvalga di ulteriori elementi che conducano alla percezione del rapporto tra reddito annuo, quale entità economica, e disponibilità finanziaria, comprensiva del denaro in cassa e dei titoli negoziabili a vista, nonché l'attitudine ad accedere al credito bancario o commerciale (fornitori), sia a breve sia a medio-lungo termine (3).

In effetti, la sola rilevazione dei flussi di reddito, quali entità economiche, senza la considerazione di necessari ulteriori complementi di calcolo, quali le giacenze di cassa e la capacità di accedere ad altre disponibilità (finanziamenti o utilizzazione di facilitazioni creditizie), non è destinata a condurre a corrette analisi e deduzioni

---

(3) Si tratta di informazioni che possono rilevarsi direttamente dalle voci di bilancio o, eventualmente, ricavabili attraverso indagini finanziarie mirate (accertamenti bancari).



che risultino rappresentative di costruzioni fedeli alla realtà dei fatti.

In altri termini, bisogna partire dal presupposto che il conto economico determinato attraverso l'applicazione del principio di competenza dei costi e dei ricavi non mette in evidenza una serie numerosa di fatti e accadimenti aziendali che hanno, viceversa, un'incidenza notevole sotto l'aspetto finanziario.

Restano fuori dalla visione del conto economico elementi indispensabili per comprendere la capacità della gestione corrente a generare risorse finanziarie, la dimensione delle capacità e dei fabbisogni finanziari dell'impresa e il modo come il c.d. "management" ha investito le risorse nei vari impieghi possibili.

Consideriamo, ad esempio, l'acquisto di un bene strumentale (impianto, macchinario, automezzo industriale, ecc.).

Nell'esercizio di acquisto, il prezzo pagato ai fornitori non figurerà tra i "costi" del conto economico perché, come si dice nel gergo contabile-aziendalistico, la spesa è stata "patrimonializzata", cioè ripartita su più esercizi in funzione della durata prevista dell'impianto (c.d. procedura di ammortamento).

Nel conto economico, quindi, non emergerà altro che un costo per "ammortamenti" che conterrà, fra le altre, la quota relativa al nuovo bene strumentale e che andrà ad aggiungersi a tutte le altre quote che si riferiscono ai beni dello stesso genere (ovvero le immobilizzazioni materiali) presenti nell'impresa.

Nella pratica, tuttavia, l'acquisto del bene strumentale genera una serie di "flussi finanziari" che incidono sulla gestione sia dell'esercizio in corso sia di quelli futuri.

In primo luogo, anche se sotto l'aspetto contabile, il costo non viene rilevato integralmente perché "non di sola competenza di quell'esercizio", il fornitore ha voluto essere pagato o dovrà essere pagato entro breve per l'intero prezzo.

Nello stesso tempo occorre considerare che esistono altri accadimenti aziendali o fatti gestionali che vanno ad accrescere o diminuire l'utile di esercizio senza avere alcun effetto sulla gestione finanziaria.

Si pensi, ad esempio, all'utile che si realizza rivalutando le partecipazioni o gli impianti, o alle perdite che si registrano quando si svalutano alcuni prodotti in magazzino o si contabilizzano accantonamenti a fronte di perdite su crediti che si prevede di conseguire in futuro.

Gli stessi ammortamenti degli impianti, che vengono dedotti dall'utile lordo, non danno luogo ad alcuna movimentazione finanziaria.

Ne consegue che, per valutare l'andamento finanziario di un'impresa e, per ciò che a noi interessa, verificare quale sia la sua "capacità finanziaria" in un dato periodo (che, in molti casi, corrisponde alla capacità finanziaria del suo titolare), più che sul reddito d'esercizio (utile o perdita) occorrerà puntare l'attenzione sulle disponibilità finanziarie o, più in generale, sui c.d. "*fondi disponibili*".

Si tratta, a questo punto, di stabilire che cosa si deve intendere per "fondi disponibili".

Nella scienza aziendalistica, i fondi sono classificati in modi diversi a seconda dello scopo che si prefigge l'analisi dell'attività finanziaria dell'impresa.

Nel senso più ampio, i fondi vengono definiti come tutte le risorse finanziarie ovvero come tutti gli investimenti in attività e i diritti a esse associati.

In tal modo, il flusso dei fondi è in grado di rappresentare il mutamento di tutti i conti di bilancio, quali che siano la loro natura e la loro liquidità, e darà un'idea globale dei movimenti avvenuti durante l'anno.

Materialmente, l'analisi è condotta costruendo un prospetto nel quale si accostano le stesse voci di stato patrimoniale all'inizio e alla fine dell'esercizio.

Le differenze vanno interpretate come:

- *fonti di fondi*, quando si tratta di aumento di passività (l'impresa ha ricevuto nuove risorse finanziarie dall'esterno) o di riduzione di attività (l'impresa ha smobilizzato determinati investimenti);
- *impieghi di fondi*, quando si tratta di diminuzione di passività (l'impresa ha reso ai finanziatori esterni le risorse precedentemente ricevute) o di aumento di attività (l'impresa ha utilizzato le risorse in determinati investimenti).

Fonti e impieghi così calcolati devono essere uguali.

Va notato che in una costruzione di questo tipo una semplice modificazione della struttura dell'attivo o del passivo, a parità di totale di bilancio, dà luogo all'evidenziazione di "fonti" e "impieghi".

Così è, per esempio, quando una riduzione di magazzino (fonte) si traduce in un aumento dei crediti verso clienti (impiego)

o un aumento dell'indebitamento a lungo termine viene usato per rimborsare i debiti a breve.

Ai nostri fini, questo schema riassuntivo delle fonti e impieghi globali può essere fuorviante, perché non rappresenta completamente la dinamica finanziaria dell'impresa.

Da un lato, infatti, non sempre variazioni nei saldi dei conti di bilancio rappresentano fonti o impieghi finanziari (ad esempio, la svalutazione di una partecipazione o di un portafoglio titoli costituisce una riduzione di attività ma non per questo dà luogo a una fonte di finanziamento).

Dall'altro lato, non sempre le variazioni finanziarie effettive corrispondono alle variazioni contabili: due casi emblematici sono le immobilizzazioni e il fondo per il trattamento di fine rapporto (TFR).

La variazione contabile nelle immobilizzazioni non corrisponde a quella finanziaria (impieghi) quando nel periodo considerato alcuni cespiti sono stati, per esempio, venduti o sono stati rivalutati in termini monetari.

L'incremento contabile del fondo per il TFR è dato dalla somma algebrica fra le quote accantonate nell'esercizio e l'utilizzo del fondo per le indennità pagate nel corso di quell'esercizio, per cui nell'analisi dei flussi finanziari bisognerà distinguere la fonte (quota accantonata) dall'impiego (pagamento).

All'estremo opposto, si potrebbe ricorrere a un altro modello che considera "*fondi disponibili*" solo la "cassa", ovvero il denaro contante e i crediti verso le banche.

Questo modello di analisi, che si basa su una accezione più limitata di "liquidità", viene utilizzato normalmente per esaminare la c.d. *gestione della tesoreria a breve termine*.

Conseguentemente, le operazioni che non influenzano il saldo di cassa ma che, per loro natura, si esprimono comunque in termini monetari certi sono escluse dall'analisi (per esempio gli scambi di proprietà e l'acquisto di merci a credito).

Se, quindi, il primo modello risulta troppo "ampio", il secondo è troppo "ristretto" in quanto si limita a prendere in considerazione solo le variazioni di una quantità (le disponibilità liquide di cassa e in conto corrente) che non esprime la valutazione integrale della dinamica e della capacità finanziaria dell'impresa perché, ad esempio, non comprende i debiti e i crediti a breve scadenza come quelli di natura commerciale (debiti e crediti verso fornitori).



Sembra, pertanto, più utile e pertinente rispetto a quanto di nostro interesse riferire il concetto di "fondi disponibili" a una grandezza intermedia, il c.d. *capitale circolante netto* (Ccn), calcolato come differenza tra le attività correnti e le passività correnti.

A tal proposito, si ricorda brevemente che la lettura del bilancio in termini "finanziari", implica la suddivisione delle attività in funzione del grado di liquidità (periodo di tempo entro il quale saranno liquidate) e la suddivisione delle passività in funzione del grado di esigibilità (periodo di tempo entro il quale saranno estinte).

Il limite temporale assunto convenzionalmente è di 12 mesi.

In base a tale criterio, l'attivo e il passivo dello stato patrimoniale vengono distinti in:

- **attività correnti** formate da:
  - liquidità immediate: mezzi di regolamento presenti presso l'azienda o presso altri soggetti senza vincoli di utilizzo (cassa, banche) e titoli facilmente ed economicamente negoziabili (titoli a reddito fisso);
  - liquidità differite (crediti verso clienti, verso altri, attività finanziarie a breve termine, ratei attivi);
  - disponibilità (rimanenze, risconti attivi);
- **attività immobilizzate** (capitale fisso) comprendenti le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie;
- **passività correnti** costituite dai debiti di funzionamento (o commerciali) e di finanziamento a breve termine, con scadenza entro i 12 mesi;
- **passività consolidate** comprendenti i debiti di funzionamento e di finanziamento a medio/lungo termine (prestiti obbligazionari, mutui, TFR, fondi rischi ed oneri).

Le variazioni del Ccn sono un fattore determinante nella valutazione finanziaria dell'impresa, perché misurano la capacità della gestione di generare liquidità o attività liquidabili a breve scadenza (di solito un anno).

Il flusso di capitale circolante netto costituisce l'"anello di congiunzione" fra l'aspetto economico e l'aspetto finanziario della gestione, in quanto consente di comprendere come l'andamento economico della gestione si ripercuota sulla dinamica finanziaria dell'impresa.

A questo punto, senza voler entrare nel merito dei complessi meccanismi utilizzati dalla contabilità aziendale per la riclassifica-

zione del bilancio secondo il criterio finanziario e per la conseguente costruzione di modelli di rendiconto finanziario (4), si ritiene utile fornire qualche indicazione sulle "rettifiche" che, in sede di accertamenti patrimoniali sulle attività imprenditoriali, occorrerebbe operare per ottenere un quadro complessivo della capacità finanziaria dell'impresa e superare i limiti e le inesattezze di una ricostruzione basata esclusivamente sul dato reddituale.

L'utilità di ricorrere alla rilettura dei dati emergenti dal conto economico per valutare l'effettiva capacità finanziaria dell'impresa, risulterà più chiara esaminando il significato delle singole rettifiche di seguito proposte:

- come si è visto, l'utile (o la perdita) che risulta dal bilancio non è una misura completa del contributo dato dalla gestione alla formazione del capitale circolante netto (Ccn), perché è stato ottenuto imputando come costi di competenza dell'esercizio importi che non hanno dato luogo ad alcun movimento monetario, come la quota di trattamento di fine rapporto maturata nell'esercizio e l'ammortamento delle immobilizzazioni tecniche. Poiché la fonte di Ccn è l'utile prima che vengano detratte queste somme, esse andrebbero riconsiderate come "variazioni in aumento";
- un incremento delle passività a medio-lungo termine (es. un mutuo) è una "fonte" di fondi. Andranno, quindi, presi in considerazione sia i debiti a medio-lungo termine veri e propri sia l'eventuale parte di debiti verso fornitori che abbia una scadenza superiore ad un anno;
- se nel corso dell'esercizio è stato venduto un cespite, l'impresa realizza un determinato ricavo e registra un utile (plus-valenza) o una perdita (minus-valenza) pari alla differenza tra il prezzo ricevuto e il c.d. valore netto contabile (costo storico meno ammortamenti). Il capitale circolante netto, però, si è accresciuto per l'intero importo del ricavo e, dunque, all'utile realizzato nella vendita (già compreso nell'utile

(4) Meccanismi che, in questa sede, non è possibile esaminare con la dovuta attenzione, anche perché la loro applicazione risulterebbe ridondante rispetto all'obiettivo che si vuole raggiungere.

netto) andrà aggiunto il valore netto contabile del o dei cespiti alienati;

- l'acquisizione di capitale fisso (immobilizzazioni) è, ovviamente, impiego di circolante in attività che, invece, sono destinate ad essere mantenute nell'impresa nel lungo periodo. Di conseguenza nell'anno in cui viene acquistato un bene ammortizzabile il costo viene sostenuto per intero sotto il profilo finanziario, mentre dal punto di vista economico vi sarà una distribuzione del costo storico in base alla durata utile del bene (ammortamento).

Quasi certamente, il risultato che emergerà dalle rettifiche sopra indicate sarà diverso dall'utile rilevato attraverso l'esame del conto economico e potrà evidenziare, quindi, una disponibilità finanziaria finale dell'impresa superiore o inferiore rispetto a quella che potrebbe essere ricavata sulla base del reddito dell'esercizio considerato.

Per cui, supponendo che nell'esercizio  $N+1$  l'impresa, senza ricorrere ad altre fonti di finanziamento, acquisisca un bene del valore pari a 400, la presenza di un utile economico pari a 100 maturato nel precedente esercizio  $N$ , non può portare automaticamente a ritenere che l'acquisto non sia giustificato dal risultato economico (pari a 100), ma si dovrà riscontrare se lo stesso sia stato effettuato ricorrendo ad un "surplus" di disponibilità finanziarie generate in quel medesimo esercizio.

Solo all'esito negativo di tale verifica, si potrà fondatamente ritenere che quell'acquisto è stato possibile grazie all'ingresso nell'impresa di capitali non ufficiali e, quindi, di presumibile provenienza illecita.

È chiaro, in ogni caso, che le stesse fonti ufficiali di finanziamento che hanno contribuito a incrementare dall'esterno la capacità finanziaria dell'impresa (assunzioni di mutui e finanziamenti a lungo termine, ingresso di nuovi capitali di rischio) dovranno essere attentamente vagliate al fine di verificare ad esempio se:

- la restituzione dei finanziamenti (capitale e interessi) sulla base delle condizioni fissate dal contratto di mutuo sia compatibile con l'andamento progressivo della redditività aziendale;
- gli incrementi di capitale di rischio effettuati dall'imprenditore siano proporzionati rispetto alle proprie capacità reddituali.

3.

del  
cole  
rale  
confase  
della  
port  
zion  
avve  
sche

e fine

econc

zioni

finanz

IM

aerom

quote,



### 3. *L'analisi del flusso fonti-impieghi.*

Dopo aver determinato la situazione economico-patrimoniale del soggetto interessato, l'ultima operazione propedeutica al calcolo della sproporzione è costituita dal riepilogo dinamico-temporale di tutte le componenti attive e passive registrate nel periodo considerato.

A tal fine, utilizzando i dati e le informazioni acquisite nella fase di ricostruzione storica del patrimonio e di individuazione delle fonti di produzione ordinaria del reddito, dovranno essere riportate in un prospetto a sezioni contrapposte tutte le movimentazioni economiche monetarie in entrata (Fonti) e in uscita (Impieghi) avvenute in ciascun esercizio, classificate secondo il seguente schema:

#### **FONTI**

- *Redditi percepiti/prodotti;*
- *Incassi derivanti da cessioni/locazioni di immobili;*
- *Incassi derivanti da cessioni di veicoli natanti e aeromobili;*
- *Somme derivanti dalle cessioni di azioni, prodotti assicurativi e finanziari;*
- *Somme ricavate dalla vendita di beni di consistente valore economico (gioielli, quadri, ecc.);*
- *Donazioni/Successioni di denaro a favore (escluse le donazioni di immobili o altri beni materiali);*
- *Incasso di premi e dividendi derivanti da titoli azionari, titoli finanziari (obbligazionari e assicurativi);*
- *Somme di denaro provenienti da attività conti correnti esteri;*
- *Mutui e prestiti ottenuti;*
- *Percezione di contributi pubblici;*
- *Vincite di danaro (giochi, casinò ecc.);*
- *Altre fonti non indicate.*

#### **IMPIEGHI**

- *Spese sostenute per acquisti e locazioni di immobili;*
- *Spese sostenute per acquisto o locazione di veicoli, natanti e aeromobili;*
- *Spese per conferimenti, finanziamenti a terzi, acquisto di quote, azioni, prodotti assicurativi e finanziari, ecc.;*

- *Donazioni/Successioni di denaro contro (escluse le donazioni di immobili o altri beni materiali);*
- *Esportazione di capitali all'estero: somme di denaro esportate;*
- *Spese sostenute per il pagamento di rate assicurative;*
- *Spese sostenute per il pagamento di anticipi e/o rate su mutui e prestiti;*
- *Spese sostenute per il pagamento di salari;*
- *Perdite di denaro (giochi, casinò, ecc.);*
- *Spese sostenute per l'acquisto di beni di consistente valore economico (viaggi, gioielli, ecc.);*
- *Altri impieghi non indicati.*

Inoltre, una compiuta valutazione del rapporto disponibilità economiche effettive/patrimonio non può oggettivamente prescindere (anche alla luce di un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato) dal considerare tra gli *impieghi* anche le spese necessarie al c.d. mantenimento familiare.

Di regola, il parametro di riferimento più utilizzato è quello della **spesa media familiare**, calcolata al netto delle spese per manutenzione straordinaria delle abitazioni, dei premi pagati per assicurazioni sulla vita e rendite vitalizie, rate di mutui e restituzioni di prestiti (5).

Poiché si tratta di *valori medi presuntivi*, riferiti a macro-aree geografiche e ricavati sulla base di panieri di beni molto eterogenei, il loro utilizzo deve essere attentamente ponderato, specie quando essi vengano ad assumere un valore determinante ai fini del calcolo complessivo della sproporzione.

In linea di massima e in mancanza di ulteriori parametri di riferimento, al fine di evitare probabili obiezioni in sede giudiziale, gli stessi andrebbero prudenzialmente rivisti al ribasso a favore della parte, fino a ricomprendervi una spesa presuntiva quanto meno idonea, secondo la comune esperienza, a soddisfare le esigenze primarie di sopravvivenza, e cioè senza superare la c.d. *soglia di povertà assoluta* (6).

(5) A tal proposito, si utilizzano i valori riferiti al costo della vita pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.

(6) La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia.

Viceversa, laddove si disponga di elementi sufficienti per dimostrare sulla base di indicatori certi (vgs. Capitolo IV, paragrafo 3) un tenore di vita medio-alto del nucleo familiare, il riferimento al valore della spesa media familiare appare difficilmente contestabile.

Si consideri, infine, che sulla scorta degli accertamenti bancari effettuati nel corso delle indagini patrimoniali può emergere l'esistenza di conti correnti o depositi aventi saldi positivi per importi anche considerevoli.

Anche se questi saldi attivi dovessero risultare congrui rispetto alle capacità reddituali del soggetto e, quindi, insuscettibili di sequestro e/o confisca, tale circostanza assumerà comunque un valore significativo sotto il profilo della dinamica economico-finanziaria che sottende alla rilevazione del requisito della sproporzione.

Si è visto, infatti, come l'accumulazione di risorse finanziarie (ovvero il *risparmio* nelle sue diverse forme) costituisca una modalità d'impiego delle fonti ufficialmente disponibili alternativa al consumo e/o all'investimento patrimoniale e, come tale, pur sempre incidente sul calcolo della capacità reddituale di un soggetto o di un nucleo familiare in un determinato periodo storico.

In sostanza, considerando che  $\text{risparmio} = \text{redditi} - \text{consumo}/\text{investimenti}$  è agevole comprendere come, dato un reddito ufficiale  $N$ , in presenza di una componente di risparmio  $R$  (depositi bancari e postali, conti correnti, ecc.), la quota parte di tale reddito effettivamente disponibile per realizzare gli investimenti dovrà essere "depurata" di tale componente.

#### 4. Il calcolo della sproporzione.

Una volta completata anche l'analisi dei flussi di entrata/spesa, si può procedere al calcolo della *sproporzione* (inteso come raffronto fra la capacità economico-finanziaria, gli investimenti e i consumi del soggetto interessato), inserendo i dati acquisiti in apposite ta-

---

definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza: una famiglia risulta assolutamente povera se ha una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore.



belle di calcolo, la cui elaborazione algebrica permette di verificare la congruità tra fonti e impieghi.

Sennonché, la disponibilità di una serie storica di dati rappresentativa di una situazione patrimoniale e delle connesse movimentazioni economico-finanziarie in entrata e in uscita, per quanto caratterizzata da livelli soddisfacenti di attendibilità scientifica (perché desunta da indagini approfondite e rigorose) non basta a garantire una stima della sproporzione che risulti ugualmente corretta ed inattaccabile sotto l'aspetto metodologico.

In effetti, ripercorrendo le oramai numerose pronunce giurisprudenziali intervenute sull'argomento, si può apprezzare lo sforzo interpretativo compiuto nel tempo dai giudici di legittimità per correggere e perfezionare ricostruzioni econometriche della sproporzione che, pur avvalendosi di dati oggettivi completi e adeguatamente riscontrati, hanno spesso prodotto prospettazioni aberranti a causa di gravi carenze sistemiche legate a un loro non corretto "assemblaggio" e raffronto nello spazio temporale oggetto di osservazione.

Si è venuta, in tal modo, a delineare una sorta di "guida applicativa" i cui principi fondamentali possono essere così sinteticamente schematizzati.

Innanzitutto, i termini di confronto per addivenire all'accertamento della sproporzione devono essere costituiti dal valore del patrimonio contrapposto al reddito e all'attività economica, laddove con il termine "patrimonio" si fa riferimento all'aspetto statico della ricchezza posseduta, mentre con i termini "reddito" e "attività economica" si indica l'aspetto dinamico delle fonti di produzione attraverso le quali la ricchezza stessa si è evoluta nel tempo, fino alla sua attuale consistenza quantitativa e composizione qualitativa.

Una volta individuati tali parametri, la sproporzione non deve essere intesa come una qualsiasi difformità tra guadagni e capitalizzazione, bensì come un incongruo equilibrio tra questi, da valutarsi secondo le comuni regole di esperienza.

La sproporzione così intesa deve essere riferita non al patrimonio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli beni, con la conseguenza che i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, non vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attività al momento

ette di verificare

ca di dati rap-  
e connesse mo-  
in uscita, per  
i attendibilità  
ite e rigorose)  
one che risulti  
tto metodolo-

ronunce giuri-  
apprezzare lo  
di legittimità  
metriche della  
ompleti e ade-  
ettazioni aber-  
loro non cor-  
ale oggetto di

“guida appli-  
osì sintetica-

e all'accerta-  
al valore del  
nomica, lad-  
aspetto sta-  
“reddito” e  
fonti di pro-  
evoluta nel  
e composi-

ne non deve  
ni e capita-  
ti, da valu-

al patrimo-  
li beni, con  
io, oggetto  
ci in gioco,  
l momento

della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel reddito e nelle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti (7).

Inoltre, nell'accertamento della sproporzione tra la situazione patrimoniale reale e la capacità economica, desumibile dal reddito dichiarato o dall'attività economica svolta, un ruolo determinante assume la “*dinamica temporale degli investimenti*”.

Occorre, cioè, partire da una situazione iniziale, individuata nel tempo, e metterla a confronto con la situazione patrimoniale esistente nel momento in cui dovrebbe essere assunto il provvedimento cautelare, tenendo conto del reddito consumato in relazione agli investimenti realizzati e al tenore di vita.

Partendo dalla situazione patrimoniale iniziale, il reddito derivante dall'attività economica lecitamente svolta dal soggetto dovrebbe essere tale da giustificare il mantenimento del tenore di vita e l'accrescimento patrimoniale accertato alla data attuale.

L'eventuale insufficienza del reddito nel dare siffatta spiegazione metterebbe in luce, a livello presuntivo, un reddito d'illecita provenienza di cui il soggetto ha potuto disporre per realizzare quell'accrescimento patrimoniale e per mantenere quel tenore di vita.

In conclusione, la sproporzione si configura come fattispecie semplice e limitata sul piano temporale, nel senso che si concretizza in un raffronto tra due soli elementi (il valore del bene, da un lato, il reddito o l'attività economica, dall'altro) riferibile a un certo periodo (l'epoca della acquisizione del bene) e circoscritta a verificare la legittimità di ogni singolo investimento.

Ne consegue che una corretta procedura di calcolo della sproporzione non può estrinsecarsi attraverso un mero confronto aritmetico fra patrimonio complessivo accumulato e reddito complessivamente prodotto, bensì rilevando, con riferimento ad un determinato periodo temporale, lo scompenso esistente tra incrementi patrimoniali più reddito consumato, da una parte, e reddito legittimamente prodotto, dall'altra parte.

Detta analisi deve essere operata su ciascun bene, tenendo conto di tutti gli altri acquisti a titolo oneroso perfezionati nel me-

(7) Vgs. Cass. Pen., Sezioni Unite, 19 gennaio 2004, n. 920.

desimo periodo (e, infatti, con questi esborsi il proposto può aver decurtato le proprie lecite disponibilità finanziarie), così da contestualizzare la prova della sproporzione in base alle circostanze esistenti del momento dell'acquisto.

Un indiscriminato confronto cumulativo o basato su medie aritmetiche di periodo tra redditi e patrimonio, infatti, non solo eluderebbe la necessità di discernere i beni che si ritengono acquisiti con risorse ingiustificate da quelli che, viceversa, potrebbero essere stati legittimamente acquisiti, ma potrebbe condurre a risultati aberranti che, a seconda dei casi, potrebbero favorire iniquamente l'accusa o la difesa.

A tal proposito, la rappresentazione di due semplici "casi di scuola" può essere di ausilio.

#### Primo Caso.

Supponiamo che nell'anno  $N$  venga rilevato l'acquisto di un bene  $X$  del valore di 200.000 € e che la situazione economico-red-dituale del soggetto sia la seguente:

Anno	N-2	N-1	N	N1
Reddito complessivo	50.000	50.000	50.000	50.000
Altre entrate	40.000	20.000	10.000	100.000
TOTALE FONTI	90.000	70.000	60.000	150.000
Uscite	30.000	40.000	X 200.000	0
Costo vita annuo	20.000	20.000	20.000	20.000
TOTALE IMPIEGHI	50.000	60.000	220.000	20.000
DIFFERENZA	+40.000	+10.000	- 140.00	+110.000

Se si operasse un confronto cumulativo reddito-patrimonio nell'intero periodo considerato si avrebbe:

TOTALE FONTI = 370.000

TOTALE IMPIEGHI = 350.000

con una differenza positiva di 20.000 che andrebbe a favore della parte, non consentendo di rilevare una condizione di sproporzione. Tuttavia, tale differenza positiva scaturisce dalle entrate maturate in un esercizio successivo a quello di acquisto e, pertanto, teoricamente non disponibili nell'anno  $N$ , dove viceversa si riscontra (anche considerando i *surplus* delle due annualità precedenti) una differenza negativa di 100.000 €.



**Secondo Caso.**

Supponiamo che un soggetto abbia acquistato in quattro anni i seguenti beni: anno *N* bene *X* per € 50.000; anno *N1* bene *Y* per € 40.000; anno *N2* bene *Z* per € 80.000; anno *N3* bene *K* per € 100.000, e presenti la seguente situazione economico-reddituale:

Anno	N	N1	N2	N3
Reddito complessivo	70.000	60.000	60.000	70.000
Altre entrate	10.000	10.000	0	0
TOTALE FONTI	80.000	70.000	60.000	70.000
Uscite	X 50.000	Y 40.000	Z 80.000	K 100.000
Costo vita annuo	20.000	20.000	20.000	20.000
TOTALE IMPIEGHI	70.000	60.000	100.000	120.000
DIFFERENZA	10.000	10.000	- 40.000	- 50.000

Se si operasse un confronto cumulativo reddito-patrimonio nell'intero periodo considerato, si avrebbe:

TOTALE FONTI = 280.000

TOTALE IMPIEGHI = 350.000

con una differenza negativa di 70.000, che porterebbe a ritenere sproporzionato l'intero patrimonio a sfavore della parte.

Tuttavia, valutando le singole annualità, solo i beni acquistati negli esercizi *N2* e *N3* risultano incompatibili con la situazione reddituale e, pertanto, suscettibili di confisca.

5. *Il parametro dell'attività economica svolta: alternatività o concorrenza rispetto ai redditi dichiarati. Il problema dei redditi "nascosti al fisco".*

A fronte del descritto giudizio di sproporzione elaborato dall'accusa, in sede difensiva l'interessato può ovviamente fornire un'idonea giustificazione circa l'origine lecita dei beni, avendo come riferimento l'arco di tempo predeterminato preso in considerazione dal pubblico ministero e fornendo specificazioni e puntuali elementi contrari.

Secondo un consolidato orientamento dei giudici di legittimità, tale giustificazione non realizzerebbe un'inversione dell'onere della

	N1
	50.000
	100.000
	150.000
0	0
	20.000
	20.000
	+110.000

o-patrimonio

bbe a favore  
e di spropor-  
e entrate ma-  
e, pertanto,  
rsa si riscon-  
à precedenti)

prova e consisterebbe nella prova positiva della liceità della provenienza dei beni, e non già in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta la condanna (8).

La finalità della norma, infatti, non risiede nell'ottenere la trasparenza sul versante della conoscenza della provenienza del bene; al contrario, per evitare la confisca di quanto risulta di valore sproporzionato alle sue possibilità economiche, il soggetto passivo è tenuto a dimostrare la lecita acquisizione al patrimonio, spiegando in quale modo si sia procurato i mezzi per acquisire beni di valore non proporzionato né al suo reddito né alla sua attività economica.

In tale contesto, una delle questioni più complesse e maggiormente dibattute a livello sia dottrinale che giurisprudenziale è costituita dall'invocabilità o meno dell'**evasione fiscale quale causa di giustificazione della rilevata sproporzione** e sulla conseguente idoneità della stessa ad evitare il provvedimento ablativo.

Si è visto come nella formulazione legislativa della confisca penale "allargata" (art. 12-sexies L. 356/1992) e della confisca di prevenzione (art. 24 C.A.), i parametri di riferimento per il calcolo della sproporzione rispetto al valore del patrimonio sono indicati, a fattor comune, nel *reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito* ovvero *nell'attività economica svolta*.

In proposito, dottrina e giurisprudenza non sono concordi circa il rapporto esistente tra i due parametri: se si tratti, cioè, di

---

(8) A tal ultimo proposito la lettera della norma, incentrata sulla locuzione "giustificare la provenienza", in passato ha dato adito ad alcuni tentativi interpretativi di tipo restrittivo, che individuavano l'obbligo di giustificazione esclusivamente nella dimostrazione della provenienza dei beni sproporzionati, limitando l'onere probatorio ai titoli fondanti la propria disponibilità e senza che tale provenienza dovesse dimostrarsi legittima. Questa esegesi è stata scongiurata dalla Corte di Cassazione stabilendo sul punto che "*Al fine di 'giustificare la provenienza' dei beni che sono confiscabili ai sensi dell'art. 12-sexies, non è sufficiente l'esibizione di atti giuridici d'acquisto, stipulati a norma di legge e debitamente trascritti, perché in tal modo non si dà conto della provenienza dei mezzi impiegati per l'acquisizione dei beni di valore sproporzionato alle proprie possibilità economiche; occorre invece che il condannato per taluno dei delitti espressamente indicati nella suddetta disposizione legislativa fornisca esauriente spiegazione della lecita provenienza dei beni di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria attività, dimostrando la loro derivazione da legittime disponibilità finanziarie.*" (Cass. Pen., Sez. II, 2 giugno 1994, n. 2761).

un rapporto di *alternatività*, in virtù del quale basterà dimostrare solo l'esistenza di uno di essi, senza necessità di acquisire la controprova dell'altro, ovvero di *concorrenza* nel senso che bisognerà valutare entrambi i parametri congiuntamente.

L'adozione dell'uno o dell'altro criterio assume una notevole rilevanza pratica, non solo in ragione del differente onere dimostrativo-probatorio gravante sull'accusa, ma anche perché, secondo un certo orientamento dottrinale, la scelta del criterio della concorrenza consentirebbe alla difesa di giustificare la sproporzione reddito-patrimonio adducendo l'esistenza e/o lo svolgimento di attività economiche effettive non dichiarate al fisco e, conseguentemente, di redditi in nero (evasione fiscale).

In effetti, nel caso di *concorrenza* dei due parametri, ben potrebbe il reo giustificare la rilevata sproporzione invocando l'esistenza di redditi che, pur se coerenti con l'attività economica esercitata, non siano stati dichiarati al fisco, cosa che non potrebbe avvenire nell'ipotesi di *alternatività* tra i due parametri (9).

In diverse decisioni, la Corte di Cassazione ha optato espressamente per il criterio dell'*alternatività* affermando che il giudice, per valutare la sproporzione, "può limitarsi a prendere in considerazione solo uno dei citati parametri, non essendo necessario che, constatata la sproporzione tra il valore dei beni e uno dei parametri medesimi, passi ad ulteriore valutazione con l'altro parametro" (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 10 giugno 1994, n. 2860; conforme Cass. Pen., Sez. I, 14 ottobre 1996, n. 5202 e, più di recente, Cass. Pen., Sez. II, 10 marzo 2011, n. 9876).

Ad avviso di chi scrive, la questione deve essere affrontata nei termini che seguono.

Nel precedente paragrafo 1 di questo capitolo, sono state evidenziate alcune conseguenze "aberranti" che potrebbero derivare da una pedissequa e acritica valutazione del dato dichiarativo fi-

---

(9) L'indiscriminata adozione della soluzione cumulativa finirebbe, in sostanza, per premiare situazioni di elusione fiscale, consentendo al proposto di difendersi affermando di aver percepito redditi "in nero" provenienti da evasione fiscale, in contrasto, del resto, con quella giurisprudenza della Suprema Corte che nega qualsiasi rilevanza giustificativa a redditi così percepiti." (Così S. LAGANÀ in *Confisca penale e confisca di prevenzione: valutazione della prova e tecniche di motivazione dei provvedimenti*, Incontri di studio del Consiglio Superiore della Magistratura, citato da G. CAPECCHI, *op. cit.*, pag. 331 e ss.).

scale ai fini del calcolo della sproporzione per come formalmente richiesto dal legislatore.

A questo punto si pone una scelta.

O si accetta la tesi che, indipendentemente dalla generica e approssimativa formulazione utilizzata dal legislatore, la dizione "*redditi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi*" vada interpretata in sede applicativa nel senso di considerare la rilevazione e la sommatoria delle voci reddituali risultanti dalla dichiarazione annuale solo il primo tassello di un più generale processo di accertamento della *capacità di spesa complessiva* del soggetto indagato a prescindere dalla sua "manifestazione" fiscale, oppure non può non ritenersi imprescindibile il riferimento anche all'"*attività economica svolta*", quale necessità di valutare congiuntamente la situazione economica effettiva (ovvero comprensiva anche del dato finanziario) e di porla a confronto con quella risultante dal dato fiscale.

Solo nel primo caso, infatti, si potrebbe concordare con quanti sostengono che il riferimento all'*attività economica svolta* abbia l'esclusiva funzione di valutare il reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi nei casi di sopravvalutazione di tale reddito operata al solo fine di giustificare acquisti derivanti da proventi di reato.

In altri termini, un parametro sussidiario al fine di valutare la congruità del reddito dichiarato, irrilevante nel caso in cui la sottovalutazione sia dovuta a evasione fiscale e, al contrario, specificamente rimarchevole nel caso in cui il reddito risulti gonfiato per celare o riciclare proventi di attività criminose (10).

Per quanto concerne, poi, il problema relativo all'**ammissibilità o meno dell'evasione fiscale quale fattore scriminante della sproporzione**, il discorso merita uno specifico approfondimento tenuto conto:

- da un lato, delle pericolose "aperture" che si potrebbero determinare nell'azione di contrasto ai patrimoni mafiosi ladrove, ricorrendo al criterio dell'*attività economica svolta* fosse sempre e comunque possibile ritenere giustificata la sproporzione, adducendo sommariamente e senza un adeguato supporto documentale e giuridico l'esistenza di redditi prodotti nel tempo ma non dichiarati in tutto o in parte al fisco (siano essi già formalmente "emersi" a seguito dell'ade-

(10) S. LAGANÀ, *op. ult. cit.*



ome formalmente

la generica e ap-  
tore, la dizione  
vada interpretata  
azione e la som-  
razione annuale  
di accertamento  
agato a prescin-  
n può non rite-  
ività economica  
te la situazione  
dato finanzia-  
dato fiscale.

lare con quanti  
volta abbia l'e-  
fini delle impo-  
reddito operata  
nti di reato.

di valutare la  
in cui la sotto-  
ario, specifica-  
onfiato per ce-

'ammissibilità  
della spropor-  
mento tenuto

trebbero de-  
mafiosi lad-  
mica svolta  
ustificata la  
enza un ade-  
za di redditi  
o in parte al  
ito dell'ade-

sione a un condono fiscale ovvero palesati per la prima volta proprio in sede di allegazione degli elementi giustificativi da parte della difesa);

- dall'altro, della necessità di evitare arbitrarie e aprioristiche "chiusure" che non trovino riscontro nel dato normativo e nella *ratio* che sottende all'applicazione degli istituti in esame.

A ben vedere, il settore più vulnerabile rispetto ad un simile rischio è quello della confisca allargata *ex art. 12-sexies* L. 356/1992, mentre in tema di confisca di prevenzione esiste già una cospicua e consolidata giurisprudenza di legittimità che ha sancito il principio secondo cui i beni suscettibili di sequestro e successiva confisca possono essere frutto di qualsiasi attività illecita, o costituirne il reimpiego, senza necessità di distinguere se tale attività sia o meno mafiosa, con conseguente possibilità di ricomprendervi anche i proventi derivanti da illeciti di natura tributaria.

In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che *"in tema di misure di prevenzione, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza non distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, non rileva, nel provvedimento ablativo, l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale fra la presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia. Ne consegue che è legittimo il provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; né assume rilievo, in proposito, la circostanza che a seguito del perfezionamento dell'iter amministrativo previsto dalla Legge 30 dicembre 1991 n. 413 (c.d. condono tombale) le somme di cui all'evasione fiscale siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio del prevenuto medesimo, dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con cui se le è procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca"* (Cass. Pen., Sez. II, 6 maggio 1999, n. 2181. Massime conformi: Cass. Pen., Sez. VI, 27 maggio 2003, n. 36762; Cass. Pen., Sez. I, 2 luglio 1998, n. 3964; Cass. Pen., Sez. II, 26 gennaio 1998, n. 705; Cass. Pen., Sez. VI, 23 gennaio 1998, n. 258; Cass. Pen., Sez. I, 15 gennaio 1996, n. 148).

Dalla lettura delle motivazioni contenute nelle pronunce sopra citate, emerge chiaramente che la *ratio* di tale orientamento non è da ricercare tanto nella scelta del criterio dell'alternanza o della concorrenza dei due requisiti normativi su cui fondare la spropor-

zione, quanto piuttosto nella considerazione che, in virtù della formula legislativa "*beni che sono il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego*", non sarebbe richiesta la dimostrazione di un collegamento causale tra le acquisizioni patrimoniali e la supposta appartenenza a un'associazione di tipo mafioso, con la conseguenza di poter giungere al sequestro e alla confisca di tutti i beni illegittimamente acquisiti dall'indiziato, anche se tale illiceità non derivi da attività connesse all'associazione stessa ma da illeciti di natura diversa, compresi quelli tributari.

Ora, come dicevamo, difficoltà maggiori si incontrano in tema di confisca penale allargata dove questa sorta di "clausola generale di salvaguardia" prevista nel campo delle misure di prevenzione non ha trovato espressa menzione normativa e l'unico requisito per la confisca è rappresentato dalla sproporzione tra redditi e/o capacità economica effettiva e patrimonio.

Parte della giurisprudenza ha cercato di superare il problema operandone un'applicazione "estensiva" anche alla confisca *ex art. 12-sexies*, attraverso un richiamo al consolidato orientamento formatosi in tema di misure di prevenzione patrimoniali vista la sostanziale affinità tra i due istituti.

In una recente sentenza, ad esempio, la Suprema Corte, richiamando il consolidato orientamento formatosi in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ha affermato che "*con particolare riferimento al caso — del tutto analogo a quello in esame — in cui l'interessato ha provveduto ad aderire ad un condono fiscale, si è ritenuto che 'non assume rilievo la circostanza che, a seguito del perfezionamento dell'iter amministrativo del c.d. condono tombale, le somme di cui all'evasione fiscale siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio del prevenuto medesimo, dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con cui se le è procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca'. In sostanza, l'adesione al condono fiscale non esclude di per sé la provenienza illecita del patrimonio, potendo oltre tutto consistere tale illiceità (che non necessariamente deve essere di rilievo penale) proprio nell'evasione fiscale, né elide ex post la 'illiceità originaria'. Poiché il giudizio di proporzionalità deve essere effettuato fra la consistenza patrimoniale dell'interessato ed i suoi profitti leciti, il condono fiscale non ha alcuna incidenza in termini giustificativi dell'eventuale sproporzione fra patrimonio e reddito*" (Cass Pen., Sez. II, 13 ottobre 2011, n. 36913).

In sostanza, secondo la Corte l'adesione al condono fiscale non esclude di per sé la provenienza illecita del patrimonio, potendo oltre tutto consistere tale illiceità (che non necessariamente

deve  
ex p  
prop  
niale  
scale  
vent  
L  
giuri  
xies  
zione  
cato  
econ  
ponil  
mazi  
butar  
C  
l'artic  
torio  
vero  
reati  
di col  
rale d  
colari  
quale

Se  
stenen  
12-sex  
nienza  
ove le  
ne gius  
vante  
piuttos  
niali pr

(11  
ai casi d  
penale t  
ex artt.  
dele) e  
mento d  
sottratti

in virtù della for-  
illicite o ne costi-  
mostrazione di un  
miali e la supposta  
o, con la conse-  
sca di tutti i beni  
tale illiceità non  
ma da illeciti di

contrano in tema  
clausola generale  
di prevenzione  
unico requisito  
tra redditi e/o

are il problema  
confisca ex art.  
entamento for-  
ali vista la so-

te, richiamando  
di prevenzione  
o al caso — del  
ovveduto ad ade-  
rilievo la circo-  
strativo del c.d.  
o entrate a far  
o, dal momento  
rocurate conti-  
enza, l'adesione  
ta del patrimo-  
necessariamente  
é elide ex post  
deve essere ef-  
suo i profitti le-  
ustificativi del-  
l., Sez. II, 13

ono fiscale  
monio, po-  
sariamente

deve essere di rilievo penale) proprio nell'evasione fiscale, né elide *ex post* la "illiceità originaria", asserendo altresì che il giudizio di proporzionalità deve essere effettuato fra la consistenza patrimoniale dell'interessato ed i suoi profitti leciti, per cui il condono fiscale non avrebbe alcuna incidenza in termini giustificativi dell'eventuale sproporzione fra patrimonio e reddito.

In senso contrario, sia parte della dottrina che della stessa giurisprudenza di legittimità, hanno sostenuto che l'articolo 12-*sexies* non consentirebbe l'adozione di alcun provvedimento di ablazione del patrimonio quando, indifferentemente, esso sia giustificato dal valore dei redditi ufficiali dichiarati ovvero dall'attività economica svolta, quest'ultima di norma produttiva di reddito imponibile, neppure quando a giustificazione delle modalità di formazione del patrimonio siano indicate condotte di "evasione tributaria".

Ciò nella considerazione che l'ipotesi di confisca prevista dall'articolo 12-*sexies* rappresenta uno specifico strumento sanzionatorio diretto a reprimere fenomeni criminosi ben determinati — ovvero l'accumulazione di capitali attraverso la commissione di gravi reati indicati nello stesso art. 12-*sexies* — e non sarebbe in grado di colpire condotte diverse, ricomprese invece nella categoria generale della c.d. l'evasione fiscale la quale, peraltro, solo in casi particolari assume rilievo penale mentre il più delle volte si configura quale illecito di natura amministrativa (11).

Sempre di recente, la Suprema Corte ha esplicitato tale principio sostenendo che "se il presupposto di operatività dell'istituto di cui all'art. 12-*sexies* D.L. n. 306 del 1992 è la presunzione di illiceità della provenienza delle risorse patrimoniali di un dato soggetto, appare evidente che ove le fonti di produzione del patrimonio siano identificabili, siano lecite, e ne giustificino la titolarità in termini non sproporzionati ad esse, è irrilevante che tali fonti siano identificabili nei redditi dichiarati a fini fiscali piuttosto che nel valore delle attività economiche che tali entità patrimoniali producano, pur in assenza o incompletezza di una dichiarazione dei

(11) Si ricorda in proposito che, allo scopo di limitare l'intervento penale ai casi di evasione maggiormente offensivi per l'interesse dell'Erario, il legislatore penale tributario ha previsto che la concreta configurabilità dei delitti dichiarativi ex artt. 3 (*dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*), 4 (*dichiarazione infedele*) e 5 (*omessa dichiarazione*) del D.Lgs. 74/2000 sia subordinata al superamento di determinate soglie di punibilità, riferite alla quantità di elementi attivi sottratti dalla base imponibile e/o di imposta evasa.



*redditi. Diversamente, si verrebbe a colpire il soggetto, espropriandosene il patrimonio, non per una presunzione di illiceità, in tutto o in parte, della sua provenienza ma per il solo fatto della evasione fiscale; condotta, questa, che all'evidenza non può dirsi riconducibile allo spirito e alla ratio dell'istituto in questione, che mira a colpire i proventi di attività criminose e non a sanzionare la infedele dichiarazione dei redditi, che si colloca in un momento successivo rispetto a quello della produzione del reddito, e per la quale soccorrono specifiche norme in materia tributaria, non necessariamente implicanti responsabilità penali" (Cass. Pen., Sez. VI, 31 maggio 2011, n. 29926).*

A questo punto, in attesa di un chiarimento definitivo sulla dibattuta questione ad opera delle Sezioni Unite della Suprema Corte o, meglio ancora, di un apposito intervento legislativo che introduca anche nella confisca penale allargata una formula omnicomprensiva di derivazione illecita dei beni, nei successivi due paragrafi verranno approfonditi i differenti orientamenti, evidenziandone le relative conseguenze applicative sulla valutazione giudiziale della sproporzione e in tema di onere di allegazione gravante sulla difesa.

6. *La tesi della valenza giustificativa dei redditi nascosti al fisco. Definizione dell'onere di "ricostruzione" del reddito evaso da parte della difesa.*

Come accennato nel precedente paragrafo, secondo un diffuso orientamento dottrinale e giurisprudenziale, in base all'attuale formulazione dell'articolo 12-sexies sarebbe un'evidente forzatura non riconoscere all'imputato la possibilità di addurre, quale dimostrazione difensiva per inficiare la condizione di asimmetria economico-reddituale rispetto al patrimonio scaturita dagli accertamenti condotti dall'accusa, la titolarità di un'attività economica e la relativa produzione nel tempo di redditi di natura lecita nascosti o non dichiarati al fisco o, comunque, un qualsivoglia mancato assolvimento di un obbligo tributario che abbia generato un "risparmio illecito" di risorse finanziarie (es. omesso versamento di imposte, omesso versamento di contributi previdenziali).

A sostegno di questa tesi militerebbero diverse ragioni.

In primo luogo, non appare possibile ipotizzare similitudini applicative con la norma prevista in tema di misura di preven-

to, espropriandosene il tutto o in parte, della fiscale; condotta, que-  
pirito e alla ratio del-  
di attività criminose e  
i, che si colloca in un  
del reddito, e per la  
aria, non necessaria-  
Sez. VI, 31 maggio

definitivo sulla di-  
te della Suprema  
to legislativo che  
na formula omni-  
successivi due pa-  
nenti, evidenzian-  
tazione giudiziale  
ne gravante sulla

nasconditi al fisco.  
reddito evaso da

ondo un diffuso  
all'attuale for-  
e forzatura non  
quale dimostra-  
metria econo-  
li accertamenti  
mica e la rela-  
nasconditi o non  
ncato assolti-  
un "risparmio  
co di imposte,

zioni.  
e similitudini  
a di preven-

zione giacché, come detto in precedenza, l'articolo 12-*sexies* non contiene quella sorta di "clausola generale di salvaguardia" capace di colpire non solo i beni "sproporzionati" ma anche quelli che sono frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego.

Nello stesso tempo, occorre considerare che nelle intenzioni del legislatore la confisca allargata (sorta, come noto, sulle ceneri della dichiarazione d'incostituzionalità del delitto di "*possesso ingiustificato di valori*" di cui all'art. 12-*quinqies*, comma 2, della L. 356/1992) avrebbe dovuto colpire i proventi derivanti da determinate attività delittuose connesse al fenomeno della criminalità organizzata e normalmente produttive di ricchezze economiche in vario modo reimpiegate nel settore dell'economia legale derogando, in un'ottica di semplificazione probatoria, al vincolo applicativo del nesso di pertinenzialità tra *res* e reato attraverso l'utilizzo di requisiti di natura "indiziaria" già sperimentati nel settore della confisca di prevenzione.

In effetti, come rilevato da autorevole dottrina, la sua introduzione nell'ordinamento è la "*diretta conseguenza della scarsa efficacia della figura generale di confisca delineata dall'art. 240 c.p. ed in particolare di quella (obbligatoria) prevista dall'articolo 416-bis, 7° co., c.p. [...] Di qui il favore per una normativa che supplisse a dette carenze e consentisse di superare gli ostacoli per la sottrazione al reo dei patrimoni illeciti anche a costo di una semplificazione probatoria [...]*" (12).

Se, quindi, la *ratio* della norma è quella di prescindere dal nesso di pertinenzialità tra i beni oggetto della misura e il reato di riferimento, non si può pensare di elidere il necessario collegamento tra la misura stessa e la commissione di uno dei reati indicati dalla norma, così da poterne estendere l'applicabilità anche in presenza di altre tipologie di illecito, a volte neppure configurabili come reato, quale sarebbe un'ipotesi di evasione fiscale.

In altri termini, l'assimilazione del concetto di sproporzione del patrimonio della disposizione in esame con quella di cui alla confisca di prevenzione ne dilaterrebbe "*in maniera sensibile la lati-*

(12) Così A. BARGI, *Il nuovo volto della confisca nell'attuale ordinamento penale*, in *La giustizia patrimoniale penale*, a cura di A. BARGI e A. CISTERNA, *op. cit.*, pag. 15.

*tudine applicativa in palese contrasto con la ratio della disposizione che dovrebbe limitare in suo raggio di azione ai beni riconducibili al reato oggetto di condanna, e non già alla trasparenza tributaria che non rientra nel catalogo dei reati presupposti dalla confisca allargata" (13).*

Tale peraltro sembrerebbe l'attuale orientamento della Suprema Corte laddove, in una recentissima sentenza, ha stabilito che *"in presenza della sproporzione tra redditi dichiarati dall'imputato o proventi della sua attività economica e consistenza economica dei beni confiscati sia onere dell'imputato esporre una giustificazione credibile, ossia la prova positiva della provenienza di quei beni o delle sostanze necessarie all'acquisto o alla costruzione degli stessi (cfr. Cass. Sez. Un. 17 dicembre 2003, n. 920). Con la precisazione che i termini di raffronto dello squilibrio sono indicati, nella norma di legge, in via alternativa, nel reddito dichiarato o nella attività economica svolta; di modo che, in presenza di reddito dichiarato, ossia di un dato ufficiale, il giudice non deve ulteriormente indugiare in una indagine sulla sproporzione che risulta già acclarata dal dato documentale a meno che l'imputato non dimostri in modo serio la titolarità di un'attività economica che superi di fatto l'immagine reddituale rappresentata al fisco: nel qual caso il giudice deve adeguatamente motivare il suo convincimento anche con riguardo a tale dato della realtà (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 25 settembre 2007, n. 39048). Può dunque concludersi che il ragionamento della Corte di Appello si svolge in maniera logica e coerente, con dettagliata considerazione di tutte le premesse armonicamente confluenti in un esito maturato in rigorosa applicazione del principio di diritto pronunciato da questa Corte, disattendendo le giustificazioni sulla sproporzione fornite dall'imputato giudicandole con impeccabile percorso argomentativo non credibili (così le testimonianze sulla manodopera gratuita per venti anni) o irrilevanti (perché integrate da mere supposizioni: così per l'argomento sulla probabile evasione fiscale)" (Cass. Pen., Sez. II, 7 novembre 2011, n. 40048).*

Le ragioni giuridico-interpretative su cui si fonda la tesi favorevole alla rilevanza giustificativa dell'evasione fiscale in materia di confisca penale *ex* articolo 12-*sexies* aprono la strada ad ulteriori riflessioni.

In primo luogo, c'è da chiedersi se, una volta riconosciuta al soggetto la possibilità di introdurre nella valutazione giudiziale del rapporto di sproporzione l'esistenza di redditi nascosti al fisco, il giudice debba considerare rilevante la sola componente *"lecita"* di tali redditi (ovvero il *reddito netto* di cui, teoricamente, il soggetto

(13) A. BARGI, *op. ult. cit.*, pag. 20.



della disposizione  
ni riconducibili al  
za tributaria che  
la confisca allar-

o della Suprema  
o che "in presenza  
proventi della sua  
nfiscati sia onere  
la prova positiva  
all'acquisto o alla  
e 2003, n. 920).  
rio sono indicati,  
rato o nella atti-  
dichiarato, ossia  
iare in una inda-  
documentale a  
tà di un'attività  
sentata al fisco:  
convincimento  
Sez. V, 25 set-  
onamento della  
con dettagliata  
nti in un esito  
ronunciato da  
ne fornite dal-  
ivo non credi-  
i anni) o irri-  
gomento sulla  
embre 2011,

a tesi favo-  
materia di  
ad ulteriori

osciuta al  
diziale del  
al fisco, il  
"lecita" di  
l soggetto

avrebbe beneficiato dopo aver proceduto alla dichiarazione, alla liquidazione e al pagamento delle imposte) o, viceversa, anche le imposte evase che costituiscono il vero *provento illecito* dell'evasione.

Prima di entrare nel merito di tale quesito, può risultare utile ricordare brevemente che in materia di accertamento tributario si suole distinguere tra:

- **reddito dichiarato**, vale a dire il reddito prodotto attraverso un'attività economica (o altra fonte) spontaneamente dichiarato dal contribuente nell'adempimento del proprio obbligo dichiarativo ed emergente dalla dichiarazione dei redditi presentata;
- **reddito accertato**, che consiste nel reddito effettivamente risultante in esito al procedimento amministrativo di accertamento che può esaurirsi nella semplice dichiarazione del privato (e, in tal caso, coincide con il reddito dichiarato di cui sopra) ovvero condurre ad un apposito provvedimento dell'Amministrazione Finanziaria che interviene mediante atti di accertamento in rettifica, nel caso di dichiarazione presentata (e, quindi, di evasione parziale), o d'ufficio nel caso di dichiarazione omessa (evasione totale);
- **imposta evasa**, intesa come la differenza tra l'imposta dovuta e quella dichiarata, al netto di quanto versato eventualmente dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine. Tale differenza (che ovviamente in caso di evasione totale corrisponde all'intero onere tributario gravante sul soggetto) si determina all'esito del suddetto procedimento di accertamento e trova rappresentazione nell'avviso di accertamento o di rettifica della dichiarazione emesso dall'Agenzia delle Entrate.

Alla luce di tali precisazioni, è agevole rilevare come l'"arricchimento patrimoniale" derivante da una condotta di evasione fiscale (totale o parziale) possa essere idealmente ripartito in due componenti:

- la prima (entrata monetaria effettiva) rappresentata dal prodotto complessivo lordo generato dalla fonte di reddito (es. attività di impresa, lavoro autonomo, ecc.) che il soggetto

- omette di rappresentare al fisco in tutto o in parte (*reddito prodotto sottratto a tassazione*);
- la seconda (mancata uscita monetaria) derivante dal "risparmio di spesa" che il soggetto realizza attraverso l'omessa o infedele rappresentazione di quel reddito che, in quanto non dichiarato, sfugge in tutto o in parte alla tassazione (*imposta evasa*).

A rigor di logica, solo questa seconda componente si connota quale "**profitto illecito**" della condotta evasiva poiché, anche laddove dovesse intervenire un atto di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria che quantificasse il reddito evaso e determinasse l'imposta da versare (con le relative sanzioni), solo una parte dell'arricchimento originario, ovvero quella corrispondente alle imposte non versate e le relative sanzioni, finirebbe per essere sottratta all'evasore, mentre la parte restante rimarrebbe nel patrimonio di quest'ultimo.

Supponiamo, ad esempio, che nei confronti di un soggetto esercente un'attività d'impresa venga accertata un'omessa dichiarazione di elementi positivi di reddito (ricavi) pari a 1000.

Il relativo atto di accertamento quantificherà le imposte evase applicando alle basi imponibili determinate per ciascun settore impositivo (normalmente IRES, IVA e IRAP) le aliquote previste per legge e che, per semplicità di analisi, supponiamo raggiungere una quota pari complessivamente al 50% del reddito non dichiarato.

All'esito del procedimento amministrativo, il soggetto evasore verserà all'erario una somma pari a 500 (più le eventuali sanzioni) mentre la parte restante rimarrà nel suo patrimonio.

È ovvio che, nel caso ora esaminato, ci troviamo di fronte ad un'ipotesi di *imposta evasa (e quindi di provento illecito) con effetti temporali limitati*, in quanto la condizione di illiceità viene "sanata" dall'intervento dell'Amministrazione Finanziaria.

La materia imponibile originariamente sottratta all'imposizione viene, come si dice in gergo tecnico, "recuperata a tassazione" mediante l'esercizio del potere di accertamento tipico dell'Amministrazione Finanziaria e la conseguente applicazione delle relative sanzioni amministrative e, ove ne ricorrano i presupposti, penali.

Tale intervento, infatti, certifica la condotta evasiva (sottrazione di materia imponibile a tassazione) e ne elimina il conse-

parte (reddito

dal "rispar-  
so l'omessa o  
n quanto non  
ione (imposta

te si connota  
é, anche lad-  
Amministra-  
determinasse  
na parte del-  
te alle impo-  
sere sottratta  
patrimonio di

un soggetto  
ssa dichiara-  
).

mposte evase  
n settore im-  
ote previste  
raggiungere  
non dichia-

etto evasore  
ali sanzioni)

li fronte ad  
l con effetti  
viene "sa-

all'imposi-  
a a tassa-  
tipico del-  
zione delle  
esupposti,

a (sottra-  
il conse-

guente profitto illecito (incremento patrimoniale corrispondente alle imposte evase).

Può accadere, però, che l'evasione non venga mai scoperta dall'Amministrazione Finanziaria oppure che l'emissione dell'avviso di accertamento non avvenga entro i termini di decadenza previsti dalla legge (14), con la conseguenza che, in questi casi, si avrà un *reddito evaso a titolo definitivo*, vale a dire un reddito prodotto mediante l'esercizio di un'attività economica (e, in quanto tale, astrattamente tassabile), ma in tutto o in parte rimasto definitivamente sconosciuto al fisco.

Si tratta, in altri termini, di una fattispecie di evasione fiscale che potremmo definire a titolo "*definitivo*" o con "*effetti permanenti*" essendo il provento illecito, costituito dalle imposte evase, definitivamente acquisito al patrimonio del contribuente.

Tornando ora, con maggiori elementi conoscitivi a supporto, al quesito posto in precedenza, va osservato come lo stesso assuma rilevanza non solo sotto l'aspetto meramente teorico-dottrinale ma anche sul piano della concreta rideterminazione giudiziale del calcolo della sproporzione laddove, a seconda dei dati che entrano in gioco nel caso concreto, la scelta dell'una o dell'altra soluzione potrebbe risultare determinante ai fini della decisione finale.

Anche in questo caso, per meglio comprendere la natura del problema, vale la pena ricorrere a un "caso di scuola".

(14) Articolo 43 del D.P.R. 600/1973 (Termine per l'accertamento). — "Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (Comma così modificato dall'articolo 15, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (Comma così modificato dall'articolo 15, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. (comma aggiunto dall'art. 37 del D.L. 223 del 2006, conv. con modificazioni in Legge 248 del 4 agosto 2006). Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi".



Supponiamo che l'analisi operata dall'accusa prospetti una condizione di sproporzione nell'anno N2 in relazione al bene Z (-60.000) e N3 in relazione al bene K (-200.000).

Anno	N	N1	N2	N3
Reddito complessivo	70.000	60.000	60.000	70.000
Altre entrate	10.000	10.000	0	0
TOTALE FONTI	80.000	70.000	60.000	70.000
Uscite	X 50.000	Y 40.000	Z 200.000	K 250.000
Costo vita annuo	20.000	20.000	20.000	20.000
TOTALE IMPIEGHI	70.000	60.000	220.000	270.000
DIFFERENZA	10.000	10.000	-160.000	-200.000

In sede difensiva, la parte introduce quale elemento giustificativo della sproporzione tra disponibilità ufficiali e beni acquistati l'esistenza di redditi non dichiarati al fisco per 180.000 nell'anno N2 e 200.000 nell'anno N3.

A questo punto, se il giudice decidesse di accogliere la portata giustificativa dell'evasione limitandone, però, la portata al solo "reddito netto" e non anche al provento dell'evasione (imposte evase, determinate magari attraverso una perizia), si avrebbe la seguente situazione:

- ANNO N2: Reddito non dichiarato 180.000 - Imposta evasa 90.000 (15) = **Reddito netto 90.000**;
- Anno N3: Reddito non dichiarato 200.000 - Imposta evasa 100.000 = **Reddito netto 100.000**.

Introducendo questi dati nel precedente prospetto, si avrebbe comunque una situazione di sproporzione nelle annualità interes-

(15) Supponiamo, per semplicità, che le aliquote applicate portino a una tassazione complessiva (IRES, IVA e IRAP) pari al 50% del reddito e che non si tenga conto delle sanzioni.

prospetti una  
ne al bene Z

N3
70.000
0
70.000
K 250.000
20.000
270.000
- 200.000

to giustifica-  
ni acquistati  
000 nell'anno

re la portata  
rtata al solo  
ne (imposte  
vrebbe la se-

iposta evasa

posta evasa

si avrebbe  
ità interes-

ortino a una  
e che non si

sate e, quindi, l'evidenziazione dell'evasione non avrebbe alcun ef-  
fetto scriminante rispetto all'applicazione della misura reale:

Anno	N	N1	N2	N3
Reddito complessivo	70.000	60.000	60.000	70.000
Altre entrate	10.000	10.000	0	0
Redditi non dichiarati (al netto delle imposte evase)	0	0	80.000	100.000
TOTALE FONTI	80.000	70.000	140.000	170.000
Uscite	X 50.000	Y 40.000	Z 200.000	K 250.000
Costo vita annuo	20.000	20.000	20.000	20.000
TOTALE IMPIEGHI	70.000	60.000	220.000	270.000
DIFFERENZA	10.000	10.000	- 80.000	- 100.000

Considerando, viceversa, l'intero ammontare dell'evasione attestata dalla difesa (ovvero *reddito + imposte evase*), la condizione di sproporzione verrebbe meno con conseguente impossibilità di ritenere applicabile la confisca *ex art. 12-sexies*:

Anno	N	N1	N2	N3
Reddito complessivo	70.000	60.000	60.000	70.000
Altre entrate	10.000	10.000	0	0
Redditi non dichiarati (al lordo delle imposte evase)	0	0	160.000	200.000
TOTALE FONTI	80.000	70.000	220.000	270.000
Uscite	X 50.000	Y 40.000	Z 200.000	K 250.000
Costo vita annuo	20.000	20.000	20.000	20.000
TOTALE IMPIEGHI	70.000	60.000	220.000	270.000
DIFFERENZA	10.000	10.000	0	0

Se, da un lato, l'accoglimento di una portata giustificativa dell'evasione circoscritta alla sola componente reddituale netta, cioè

depurata del provento illecito costituito dalle imposte evase, sembrerebbe quella più corretta in un'ottica di "giustizia sostanziale" (in quanto impedirebbe di dare piena efficacia scriminante e premiante ad una condotta di infedeltà fiscale nella considerazione che le acquisizioni patrimoniali devono essere giustificate con fonti legittime in conformità a tutto l'ordinamento giuridico e non solo penalmente lecite), dall'altro, esso appare in contrasto con la *ratio* e la lettera della norma in questione.

Si è visto, infatti, come l'illecito tributario, anche laddove fosse connotato da profili di reità, non rientra tra le fattispecie delittuose prese in considerazione dall'articolo 12-*sexies*, il cui raggio d'azione è limitato esclusivamente ai profitti riconducibili ai reati oggetto di condanna e, non già, alla frode fiscale che non rientra nel catalogo dei reati presupposto della confisca allargata.

In altri termini, l'assunto secondo cui non è possibile elidere il necessario collegamento tra la misura patrimoniale *de qua* e la commissione di uno dei reati indicati dalla norma, con la conseguenza di non poterne estendere l'applicabilità anche per altre tipologie di illecito (a volte neppure non configurabili come reato quale potrebbe essere, per l'appunto, un'ipotesi di illecito tributario che rimane confinato nell'ambito amministrativo) non consentirebbe nemmeno una lettura della valenza giustificativa dell'evasione fiscale "limitata" alla sola componente lecita dell'arricchimento da essa originato (ovvero a quella che sarebbe residuata in caso di corretto pagamento delle imposte) escludendo, per converso, la componente illecita rappresentata proprio dal *profitto* generato dall'evasione (ovvero l'imposta evasa).

Ne consegue che, ove la parte riuscisse a dimostrare, con argomentazioni logiche e prove credibili, l'esistenza di redditi non dichiarati al fisco in grado di inficiare la ricostruzione operata dall'accusa, il giudice non potrebbe limitarne l'effetto "positivo" alla sola componente lecita (eventualmente determinata dopo aver calcolato l'ammontare delle imposte evase) ma dovrebbe considerare l'intero importo della somma nascosta al fisco, ovvero quello comprensivo sia del reddito non dichiarato che delle imposte evase.

Sennonché, anche al fine di limitare "pericolose aperture nel sistema" che potrebbero derivare da un'applicazione sommaria e avulsa dal sistema giuridico di riferimento (ovvero la normativa tributaria) di questo indirizzo, non può non rilevarsi come l'auto-denuncia di una condotta di infedeltà fiscale introduca nel giudizio



di merito un argomento "*extra-penale*" che non può essere trattato alla stessa stregua delle altre giustificazioni prodotte dalla difesa in sede di onere di allegazione (16).

È di tutta evidenza, infatti, che nelle fattispecie di illecito tributario (penale e/o amministrativo) la connotazione tecnica è particolarmente marcata, tanto per la nota complessità insita nell'interpretazione e applicazione della legislazione fiscale, quanto per la varietà dei meccanismi posti in essere nella realizzazione di condotte illecite volte a sottrarsi al pagamento delle imposte.

Per meglio comprendere la natura del problema, è utile ricordare in sintesi che le fenomenologie illecite normalmente riscontrabili nel settore fiscale possono essere ricondotte alle seguenti quattro macroaree:

— *evasione totale* (o economia sommersa), che si identifica nella completa inottemperanza agli obblighi di presentazione della dichiarazione annuale da parte dei cosiddetti "evasori totali", nonché nel ricorso al lavoro nero o irregolare da parte di imprese inserite nell'economia legale;

— *evasione parziale*, consistente nella parziale inottemperanza agli obblighi fiscali, posta in essere dai contribuenti che presentano le dichiarazioni annuali ma omettono di evidenziare una parte della base imponibile;

— *frode fiscale*, comprensiva delle condotte che configurano violazioni tributarie rilevanti anche sul piano penale ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000;

— *elusione fiscale*, che riguarda le forme di aggiramento degli obblighi fiscali, generalmente attraverso il compimento di atti ed operazioni privi di valide ragioni economiche e finalizzati unicamente a conseguire indebiti risparmi d'imposta.

(16) In effetti, come sostenuto da autorevole dottrina "la nozione di sproporzione dedotta a fondamento della confisca allargata costituisce una sorta di *metadato processuale*, ossia essa non appare come la diretta risultante di un determinato mezzo di prova, ma esige la formulazione di un giudizio articolato tra le voci economiche e patrimoniali censite dalle parti secondo una pluralità di fonti di prova (testimonianze, documenti, perizie ecc.)". Inoltre "[...] la valutazione di sproporzione del patrimonio del soggetto assume i connotati propri di un vero e proprio giudizio, in cui il giudice è chiamato a formulare un analitico confronto tra le componenti economico-finanziarie-bancarie [...]". (Così A. CISTERNA in *Strumenti e tecniche di accertamento della confisca per sproporzione e della confisca per valore equivalente*, in *Giur. It.*, 2009, pag. 8-9).

In tale ambito, a parte le ipotesi di evasione elementare (es. occultamento di redditi da lavoro dipendente svolto "in nero") e/o circoscritta a singole entità reddituali (es. omessa dichiarazione di canoni di locazione, ecc.), facilmente apprezzabili nella loro entità giuridica e fenomenica, il discorso diviene più articolato e complesso quando le condotte evasive prospettate in sede difensiva richiedono, in virtù proprio dell'enunciata maggiore base imponibile a suo tempo non dichiarata al fisco, una rideterminazione parziale o totale della posizione fiscale di soggetti che ufficialmente o in maniera occulta svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo.

In questi casi, ferma restando la sua piena autonomia cognitiva e decisionale in base all'articolo 2 c.p.p., è evidente che il giudice per affrontare e risolvere la questione sollevata dalla controparte (efficacia scriminante nell'*an* e/o nel *quantum* di una violazione tributaria rispetto alla sproporzione accertata dall'accusa), deve poter procedere all'acquisizione e alla valutazione di tutti gli elementi necessari alla sua definizione secondo logiche che, seppure in via di larga massima, devono trovare una certa rispondenza nei principi generali che sottendono all'accertamento dei redditi provenienti da dette attività (17).

A parere di chi scrive, tali principi generali, oltre che guidare il giudice nella fase cognitiva e decisoria, devono necessariamente condizionare *a priori* anche la natura e la qualità delle allegazioni che la difesa dovrà produrre in giudizio per convincere lo stesso giudice a disattendere la ricostruzione economico-reddituale operata dall'accusa, specie quando questa non si sia limitata a una mera rilevazione e sommatoria delle voci reddituali presenti in dichiarazione ma, per come esposto in precedenza, abbia approfondito le dinamiche effettive della produzione del reddito andando a ricercare tutte le possibili entrate finanziarie maturate nel

(17) Il discorso non cambia anche laddove, come peraltro avviene normalmente nei casi di maggiore complessità, il giudice decida di avvalersi della consulenza tecnica di un perito. È chiaro, infatti, che nel rispondere al quesito formulato dal giudice circa la validità o meno degli elementi e delle circostanze addotte dalla difesa per dimostrare l'esistenza di un reddito ulteriore rispetto a quello dichiarato, il perito non potrà che orientare la sua analisi sulla base delle norme e dei principi che regolano l'accertamento tributario.

tempo, indipendentemente dalla loro manifestazione dichiarativa (18).

Si ricorda, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui, in materia di confisca *ex art. 12-sexies*, la prova circa la sproporzione rispetto alla capacità reddituale lecita del soggetto del valore economico dei beni da confiscare, grava sull'accusa ma, una volta fornita tale prova, sussiste una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale che può essere superata solo da *specifiche e verificate allegazioni* dell'interessato.

Nell'ipotesi che qui interessa, per quanto non sia affatto da esigere dall'indagato una puntuale rideterminazione della propria capacità reddituale effettiva secondo i canoni tipici dell'accertamento tributario, non si può neppure consentire che l'espletamento dell'onere di allegazione, finalizzato a convincere il giudice di una diversa configurazione qualitativa e/o quantitativa dell'imponibile fiscale, possa essere condotto dalla difesa in forma assolutamente libera e sommaria oltre che del tutto avulsa rispetto alle regole tributarie che, fino a quel momento e in base alla natura giuridica del soggetto (imprenditore, lavoratore autonomo, persona fisica ecc.) e al tipo di reddito fiscale prodotto (reddito di impresa, reddito di lavoro autonomo, ecc.), hanno indirizzato (in caso di evasione solo parziale), o avrebbero dovuto indirizzare (in caso di evasione totale), il corretto comportamento fiscale del soggetto nella formazione del reddito imponibile.

---

(18) A questo punto, emerge con tutta evidenza la necessità che già in sede investigativa l'analisi economico-patrimoniale non venga fatta coincidere con una superficiale rilevazione di tipo documentale delle fonti di reddito e della loro quantificazione, ma si estenda a verificare in concreto, anche attraverso accertamenti di natura bancaria, se tali fonti esauriscano il panorama delle entrate monetarie avvenute in quel periodo. La semplice comparazione tra il dato dei flussi reddituali dichiarati e quello delle acquisizioni patrimoniali avvenute nel tempo, anche laddove conduca apparentemente a un giudizio di elevata sproporzione, non può costituire l'unico modulo di approccio alla tematica, idoneo a rappresentare indizio di provenienza illecita dei beni. Per evitare (o quanto meno contenere) "brutte sorprese" in sede di giudizio o di essere costretti a corse contro il tempo per confutare le deduzioni della difesa, sarebbe opportuno integrare già *ab origine* il dato dei redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate a fini fiscali con un'indagine più approfondita, ricorrendo anche ad accertamenti di natura finanziaria, per individuare tutte le possibili fonti di reddito effettivo e determinarne, anche in via approssimativa, le loro entità.



A tal proposito, non potendo in questa sede approfondire ulteriormente la tematica, basti ricordare che:

- per i *soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili* (imprenditori e lavoratori autonomi), ai fini della ricostruzione della base imponibile tanto agli effetti dell'imposizione sui redditi, quanto dell'IVA, l'ordinamento tributario tende a privilegiare la valenza probatoria delle scritture contabili stesse, sempre che esistenti, tenute correttamente e attendibili, con la conseguenza che, in linea di principio, detta valenza può essere "sconfessata" soltanto da prove evidenti della falsità, dell'inesattezza o dell'incompletezza delle scritture contabili e della dichiarazione che sulle risultanze delle stesse si basa. Nei casi in cui le scritture non esistano, o siano tenute in maniera non conforme alle norme ovvero, ancorché formalmente corrette, risultino di fatto non attendibili (oltre che quando la dichiarazione risulta nulla o non presentata), la prova della falsità, inesattezza o incompletezza della dichiarazione o, più in genere, dell'effettiva posizione fiscale del contribuente, non può che essere acquisita sulla base di elementi esterni alle risultanze delle scritture stesse, sia mediante prove dirette, sia mediante il ricorso a prove di carattere indiziario che consentano di ricostruire la base imponibile nel suo complesso;
- per i *soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili*, e in particolare per le persone fisiche, ai fini dell'imposizione sui redditi è possibile ricostruire, al pari di quelli obbligati alla tenuta delle scritture contabili, l'effettiva posizione fiscale sia in base a prove dirette, sia in base a prove di carattere indiziario; queste ultime fondate, nei casi di presentazione della dichiarazione, su elementi fortemente sintomatici della falsità, incompletezza o inesattezza di questa, rilevabili dai contenuti della dichiarazione, del confronto con quelle degli anni precedenti e/o con i dati e le notizie acquisite dagli organi di controllo per effetto dell'esercizio dei poteri istruttori, ovvero, in caso di presentazione della dichiarazione omessa o nulla, in base a prove o riferimenti indiziari anche di minore spessore sintomatico.

È specificamente prevista la possibilità di ricostruire la posizione fiscale, tanto nel caso di dichiarazione presentata, quanto in quello di dichiarazione omessa o nulla, sulla base

approfondire ulte-

ture contabili (im-  
della ricostruzione  
l'imposizione sui  
tributario tende a  
scritture contabili  
amente e attendi-  
ncipio, detta va-  
a prove evidenti  
etezza delle scrit-  
e risultanze delle  
non esistano, o  
e norme ovvero,  
atto non attendi-  
alta nulla o non  
zza o incomple-  
ll'effettiva posi-  
essere acquisita  
e delle scritture  
nte il ricorso a  
di ricostruire la

itture contabili,  
ell'imposizione  
quelli obbligati  
a posizione fi-  
prove di carat-  
si di presenta-  
te sintomatici  
esta, rilevabili  
to con quelle  
acquisite dagli  
poteri istrut-  
dichiarazione  
ndiziari anche

ruire la posi-  
e presentata,  
a, sulla base

di elementi espressivi di capacità di spesa e quindi di capacità contributiva.

Tenendo presenti tali principi generali, è possibile prevedere in questo campo una serie di *requisiti minimi* alla portata delle allegazioni di parte, così da circoscrivere e regolamentare il novero del materiale probatorio o indiziario da sottoporre all'attenzione del giudice, con la conseguenza che il mancato rispetto di tali requisiti potrà indurre lo stesso a ritenere inattendibili *a priori* le argomentazioni difensive.

Per comodità di analisi ed esemplificando al massimo l'oggetto della nostra analisi, ipotizziamo alcune fattispecie generali:

1) *Soggetto esercente attività di impresa o lavoro autonomo obbligato alla tenuta di scritture contabili non sconosciuto al fisco che si dichiara evasore parziale.*

Laddove si tratti di un soggetto il cui reddito ufficiale dichiarato al fisco, tanto ai fini delle imposte sui redditi quanto ai fini dell'IVA, si basi esclusivamente sulla contabilità ufficiale, sulle relative risultanze del bilancio e del conto economico (per i soggetti tenuti alla redazione di questi documenti), l'onere di allegazione per contestarne l'attendibilità non può risolversi nella mera dichiarazione di avere evaso il fisco o nel deposito di documenti privi di data certa e comunque di garanzie di veridicità, come potrebbe essere, ad esempio, una "contabilità in nero".

In altri termini, in presenza di scritture contabili conformi sotto l'aspetto formale e di dichiarazione regolarmente presentata, per consentire al giudice di apprezzare e di ritenere plausibile l'inattendibilità della situazione fiscale emersa dagli accertamenti patrimoniali, il soggetto deve essere in grado di fornire alternativamente o congiuntamente:

— indicazioni specifiche e puntuali dirette a dimostrare l'occultamento di ricavi, corrispettivi e altri proventi, l'inesistenza materiale o l'indeducibilità fiscale di costi, spese o oneri, ovvero la falsa rappresentazione di situazioni rilevanti ai fini IVA, consistenti in ogni genere di elemento di fatto, di carattere sia materiale sia documentale, che dimostri in maniera oggettiva una realtà diversa da quella risultante dalle scritture contabili, dalla documentazione fiscale, dal bilancio (ove previsto) e dalla dichiarazione;

— l'attestazione dell'inosservanza o dell'errata applicazione di norme fiscali riguardanti la quantificazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, la determinazione della base imponibile rile-

vante ai fini IVA, con riferimento a specifiche componenti reddituali e/o a specifiche operazioni.

Ciò quando la linea difensiva ritenga di salvaguardare l'attendibilità delle scritture contabili.

In caso contrario, si dovrà dapprima fornire chiara e comprovata dimostrazione della complessiva inattendibilità dell'impianto contabile, evidenziando con specifici e circostanziati elementi di supporto documentale e/o materiale l'esistenza di omissioni e/o false o inesatte indicazioni ovvero di irregolarità formali delle scritture che siano così gravi, numerose e ripetute, da renderle inattendibili nel loro complesso.

Successivamente e solo dopo aver assolto l'onere dimostrativo dell'inattendibilità complessiva dell'impianto contabile, il soggetto potrà esibire al giudice una nuova ricostruzione del proprio "giro d'affari" attraverso dati ed elementi di carattere materiale — fenomenico e/o documentale — e anche mediante percorsi logico-deduttivi, che egli ritenga rappresentativi della propria attività imprenditoriale o di lavoro autonomo e le cui risultanze conducano a dimensionare il reddito conseguito in misura diversa rispetto a quanto in precedenza dichiarato sulla base delle scritture contabili.

In particolare, si dovranno fornire quanto meno:

— singoli elementi di fatto, di carattere materiale, ovvero complessi omogenei di elementi materiali, acquisiti e rilevati direttamente nella propria attività aziendale o professionale (es. dimostrazione che le merci giacenti in magazzino sono superiori o inferiori a quelle che dovrebbero risultare dalle fatture passive o attive per attestare, rispettivamente, acquisti e vendite in nero; evidenziazione di giacenze di cassa superiori alle risultanze contabili; ecc.);

— ricostruzioni indirette del ciclo d'affari dell'impresa o dell'arte o professione che, prendendo a base gli elementi oggettivi caratterizzanti la specifica attività e dotati di un certo grado di significatività, possano dimostrare l'esistenza di un reddito superiore rispetto a quello risultante dei dati contabilizzati e dichiarati (19).

(19) A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare: ricostruzioni indirette basate sui dati relativi alla movimentazione delle merci (costo medio del venduto e percentuali di ricarico), sui dati relativi ai fattori della produzione (resa media delle materie prime rispetto ai prodotti finali, quantità di energia elettrica consumata, materie prime acquistate e/o utilizzate, numero di "coperti" ecc.) o su qualsiasi altro elemento documentale o fattuale idoneo a fornire indi-



componenti reddi-

raguardare l'atten-

chiara e compro-

bilità dell'impianto

enziati elementi di

di omissioni e/o

ormali delle scrit-

renderle inatten-

ere dimostrativo

abile, il soggetto

el proprio "giro

ateriale — feno-

corsi logico-de-

pria attività im-

ze conducano a

ersa rispetto a

tture contabili.

teriale, ovvero

e rilevati diret-

ale (es. dimo-

superiori o infe-

assive o attive

ero; evidenzia-

tabili; ecc.);

mpresa o del-

i oggettivi ca-

grado di signi-

superiore ri-

arati (19).

re: ricostruzioni

osto medio del

lla produzione

tità di energia

o di "coperti"

a fornire indi-

— specifici elementi documentali, di carattere sia contabile sia extracontabile, ovvero complessi omogenei di detti elementi, parimenti acquisiti e rilevati direttamente nella propria attività aziendale o professionale (ancora, a titolo esemplificativo: fatture che non trovano coincidenza fra l'emittente e il ricevente, documentazione interna dell'impresa ovvero personale del professionista, corrispondenza varia, agende, vera e propria contabilità "nera" parallela a quella ufficiale, documentazione relativa ai rapporti bancari del contribuente controllato o suoi clienti e fornitori).

Un discorso a parte merita l'esibizione di *documentazione extracontabile o in nero*.

Al riguardo, occorre considerare che i fenomeni evasivi, posti in essere soprattutto attraverso il sistematico occultamento di ricavi, compensi e corrispettivi, ovvero più in generale attraverso la falsa rappresentazione di determinate operazioni sia attive che passive, richiedono non di rado la predisposizione di sistemi di rilevazione e monitoraggio che assicurino ai responsabili la possibilità di conoscere la reale situazione aziendale o dell'attività di lavoro autonomo, anche a dispetto delle risultanze delle ufficiali scritture contabili e della dichiarazione presentata al fisco.

Per indicare questi sistemi di rilevazione contabile più o meno paralleli a quelli ufficiali, si parla genericamente di "*documentazione extracontabile*" che, in concreto, può presentarsi in forma estremamente semplice — quali appunti vari, agende, annotazioni, normali registri fiscali, corrispondenza, documenti commerciali vari, documentazione normalmente utilizzata per ragioni di controllo interno della gestione aziendale o della professione, documentazione attestante operazioni bancarie — oppure in forme più complesse, tali da configurare un vero e proprio impianto contabile strutturato e articolato (cosiddetta "contabilità parallela o in nero").

Sempre più diffusa è poi la prassi di ricorrere, anche per tali finalità, all'uso di supporti informatici, quali floppy disk, CD, hard disk, chiavi usb, ecc..

cazioni in ordine all'effettiva consistenza del volume di operazioni attive e passive (es. differenza tra le ricevute e gli scontrini emessi e i dati rilevati dagli strumenti di pagamento elettronico — bancomat e carte di credito — presenti presso l'esercizio).



Anche le comunicazioni via posta elettronica (e-mail), soprattutto se intercorse con clienti e fornitori, oppure fra articolazioni interne delle strutture aziendali più organizzate, possono contenere dati e informazioni idonei ad evidenziare operazioni non contabilizzate ovvero risultanti dalla contabilità in maniera differente rispetto alla realtà.

In linea di principio, è da ritenere che le risultanze rilevabili dalla documentazione extracontabile possano essere utilizzabili ai fini della ricostruzione della reale base imponibile a condizione, tuttavia, che la parte sia in grado di:

- dimostrarne l'inequivocabile riferibilità all'attività economica o di lavoro autonomo che lo riguarda;
- ricondurne, con le forme ritenute più opportune, i dati in essa contenuti a fatti e circostanze riferibili alla gestione così ricavare una dimostrazione palese ed evidente della falsità di certe operazioni ovvero dell'occultamento di ricavi, compensi e corrispettivi, con l'indicazione di modalità per la verifica delle allegazioni, che ne consentano, anche d'ufficio, il controllo.

In ogni caso, qualunque sia il percorso documentale e/o metodologico utilizzato dalla parte per dimostrare l'esistenza di una situazione reddituale diversa rispetto a quella prospettata dall'accusa, se tale diversa ricostruzione si dovesse basare sull'attestazione dell'occultamento di ricavi, corrispettivi e altri proventi, la stessa parte non potrà esimersi dal produrre le medesime allegazioni anche con riferimento ai "costi in nero" sostenuti, poiché altrimenti il risultato finale sarebbe oggettivamente falsato dalla presenza di introiti lordi.

In altri termini, il soggetto non potrebbe assolvere pienamente all'onere di allegazione ricostruendo e documentando solo i maggiori redditi o la maggiore base imponibile al "lordo", ma dovrebbe altresì produrre tutta la documentazione e gli elementi necessari affinché si possano considerare nel calcolo tutti i costi necessari alla produzione di quel reddito.

*II) Soggetto esercente attività di impresa o lavoro autonomo sconosciuto al fisco (evasore totale) o con contabilità inesistente.*

Analoghi criteri a quelli sopra evidenziati con riferimento ai casi di soggetti con contabilità ritenuta palesemente inattendibile, sono adottabili anche riguardo ai soggetti completamente sconosciuti al fisco, per non avere presentato le dichiarazioni dei redditi (c.d. evasori totali), ovvero che, pur se conosciuti, non abbiano istituito la contabilità.

Alla luce delle considerazioni sopra formulate, la semplice produzione di dichiarazioni di adesione a un condono fiscale, senza una ricostruzione effettiva e puntuale adeguatamente documentata di quei redditi emersi, sarebbe insufficiente visto che l'adesione ai condoni fiscali non costituisce in alcun modo documentazione di reddito, risolvendosi in una dichiarazione di parte priva di specifici riscontri.

Viceversa, sicura attitudine dimostrativa potrebbero avere accertamenti fiscali pregressi (verifiche generali e/o parziali) in cui la Guardia di Finanza o l'Agenzia delle Entrate abbiano proceduto non solo ad attestare lo svolgimento di un'attività economica ma anche a quantificarne il reddito, contestando sottrazione di materia imponibile sottoforma di ricavi non dichiarati e/o di costi non deducibili ovvero di manovre elusive.

Un'altra modalità che si ritiene idonea a rappresentare fedelmente la posizione fiscale del soggetto interessato e, quindi, utilizzabile dalla parte per adempiere all'onere di allegazione, potrebbe essere costituito dai c.d. **studi di settore** (20).

Essi, infatti, consentono di determinare, sia pure presuntivamente, il volume d'affari e il reddito medio di un'attività economica sulla scorta di una serie di parametri quali personale impiegato, consumo di energia, ecc..

Gli studi di settore sono utilizzati dal contribuente per verificare, in fase dichiarativa, il posizionamento rispetto alla congruità (il contribuente è "congruo" se i ricavi o i compensi dichiarati

---

(20) Gli studi di settore, elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico-matematiche, consentono di stimare i ricavi o i compensi che possono essere attribuiti al contribuente. Individuano, a tal fine, le relazioni esistenti tra le variabili strutturali e contabili delle imprese e dei lavoratori autonomi con riferimento al settore economico di appartenenza, ai processi produttivi utilizzati, all'organizzazione, ai prodotti e servizi oggetto dell'attività, alla localizzazione geografica e agli altri elementi significativi (ad esempio area di vendita, andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza, ecc.). Gli studi di settore sono utilizzati dal contribuente per verificare, in fase dichiarativa, il posizionamento rispetto alla congruità (il contribuente è congruo se i ricavi o i compensi dichiarati sono uguali o superiori a quelli stimati dallo studio, tenuto conto delle risultanze derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica) e alla coerenza (la coerenza misura il comportamento del contribuente rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore), e dall'Amministrazione finanziaria quale ausilio all'attività di controllo.

sono uguali o superiori a quelli stimati dallo studio, tenuto conto delle risultanze derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica) e alla coerenza (la coerenza misura il comportamento del contribuente rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore), e dall'Amministrazione Finanziaria quale ausilio all'attività di controllo.

Pertanto, tale strumento potrebbe essere specularmente utilizzato dall'indagato/indiziato per dimostrare l'esistenza dell'invocata evasione fiscale e quantificarne il valore in termini e con modalità analoghe a quelle utilizzate dall'Amministrazione Finanziaria nell'esercizio del proprio potere d'accertamento.

Naturalmente, il ricorso a tale strumento di calcolo presuppone che l'indagato/indiziato sia in grado di corroborarne il risultato con idonei elementi probatori riferiti ai parametri presi a base del calcolo (costo del personale, costo carburanti, energia elettrica, ecc.) o con la produzione di eventuale contabilità occulta.

Analogamente, detto strumento potrebbe costituire un valido punto di riferimento per orientare il giudice nella valutazione delle allegazioni prodotte dall'indagato/indiziato, al fine di valutare la congruità dell'invocata evasione fiscale rispetto all'attività economica esercitata.

Ad ogni modo, prima di accogliere e ritenere risolutive le allegazioni della difesa, il giudice dovrebbe disporre apposite perizie tecniche sulla documentazione presentata o, eventualmente, ordinare un supplemento di indagini nel cui ambito procedere attraverso la Guardia di Finanza o l'Agenzia delle Entrate a una nuova ricostruzione dell'effettiva capacità reddituale del soggetto.

7. *La tesi della irrilevanza dei redditi nascosti al fisco. Una lettura orientata alla luce del solo illecito profitto tributario.*

Qualora, viceversa, si volesse accogliere la tesi contraria alla valenza giustificativa dell'evasione fiscale in materia di confisca allargata di cui all'art. 12-*sexies*, come tradizionalmente avviene nel settore delle misure di prevenzione ad opera di un'ormai consolidata giurisprudenza, le considerazioni formulate nel precedente paragrafo sulla distinzione tra reddito non dichiarato e imposta evasa potrebbero alimentare, *ex adverso*, un ulteriore quesito, ovvero se

tale "divieto di ingresso" debba essere riferito unicamente all'incremento patrimoniale connesso all'imposta evasa ammettendo, di contro, il concorso nel giudizio di sproporzione dei redditi netti originariamente sottratti a tassazione.

In effetti, anche dall'analisi delle numerose pronunce giurisprudenziali con le quali la Suprema Corte (21) ha in più occasioni escluso (sia pure con riferimento prevalente alla confisca di prevenzione) valore giustificativo all'evasione fiscale, sembrerebbe emergere, almeno sul piano dell'interpretazione letterale, la tendenza a negare valenza giustificativa non tanto al reddito lecitamente prodotto e non dichiarato (*materia imponibile sottratta a tassazione*) quanto all'illecito risparmio di imposta che ne deriva (*imposta evasa*).

In tal guisa, non è azzardato ipotizzare che i giudici di legittimità abbiano accolto il principio di derivazione tributaria secondo cui solo l'*imposta evasa* costituisce il frutto della condotta illecita di evasione mentre i redditi da cui quell'imposta scaturisce costituiscono il risultato di una attività ontologicamente lecita (redditi di impresa, di lavoro autonomo, ecc.) a meno che, ovviamente, la fonte degli stessi non sia rappresentata da un'attività contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (es. usura, prostituzione, ecc.).

Se così fosse, si potrebbe concludere nel senso che, sia l'indagato (o il condannato) per uno dei reati previsti dall'articolo 12-*sexies* sia il proposto nel giudizio di prevenzione, sarebbero legittimati a giustificare l'acquisto di beni che risultano sproporzionati rispetto alle disponibilità ufficiali adducendo l'esistenza di redditi (in caso di evasione totale) o di ulteriori redditi (in caso di evasione parziale) di derivazione lecita non dichiarati al fisco, **ma solo dopo aver depurato questi ultimi della loro componente illecita rappresentata dall'imposta evasa.**

Ovviamente, in caso di evasione totale, il soggetto avrebbe in primo luogo l'onere di dimostrare in modo serio e credibile l'esistenza di un'attività economica avente oggetto non solo lecito (cioè

(21) Cass. Pen., Sez. II, 6 maggio 1999, n. 2181. Massime conformi: Cass. Pen., Sez. VI, 27 maggio 2003, n. 36762; Cass. Pen., Sez. I, 2 luglio 1998, n. 3964; Cass. Pen., Sez. II, 26 gennaio 1998, n. 705; Cass. Pen., Sez. VI, 23 gennaio 1998, n. 258; Cass. Pen., Sez. I, 15 gennaio 1996, n. 148.



consentito dall'ordinamento), ma che abbia avuto anche origine lecita.

Non potrebbe, infatti, essere giustificato l'acquisto di un bene attraverso redditi (non dichiarati) derivanti da attività lecita ma avviata con denaro illecito, per l'evidente risultato elusivo rispetto alla *ratio* della norma (reimpiego di provento illecito) (22).

A ciò si aggiunga che, con riferimento ad attività economiche poste in essere da esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso o comunque economica, lo stesso importo "*guadagnato*" con l'evasione fiscale può essere reinvestito nell'azienda e, essendo reddito (reimpiego) di origine illecita, comporta l'illiceità degli ulteriori redditi prodotti.

Ne consegue che, in presenza di un'evasione fiscale (e/o contributiva *etc.*) non limitata a casi isolati ma reiterata nel tempo, risulterà estremamente difficile per l'interessato operare una separazione dei proventi illeciti da quelli leciti.

Ad ogni modo, una volta dimostrata l'esistenza e la liceità dell'attività economica (e del suo avvio), il soggetto deve attestare e documentare — secondo i canoni descritti nel precedente paragrafo — la quantità di reddito che egli assume non essere stato a suo tempo dichiarato al fisco.

Poiché tali redditi sono da considerare "illeciti" nella quota parte che doveva essere versata al fisco, è ulteriore onere della parte dimostrare e quantificare — sempre sulla base di canoni desunti alla normativa tributaria — la parte *non illecita*, depurata cioè degli importi dovuti al fisco.

Solo all'esito positivo di questo articolato *iter* dimostrativo, il giudice potrebbe ammettere di computare nel giudizio di sproporzione la componente non illecita dei redditi originariamente occulti al fisco nella considerazione che questa componente sarebbe stata comunque utilizzata per acquisire il bene anche se il soggetto avesse a suo tempo correttamente adempiuto ai propri obblighi tributari.

Come si è avuto modo di constatare, le problematiche inerenti la valenza da conferire al fenomeno dell'evasione fiscale nel giudizio di sproporzione sono molteplici e complesse e richiederebbero

(22) Cfr. F. MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, Milano, 2012, pag. 336.

un intervento del legislatore che, una volta per tutte, ne definisse i termini e la portata.

Anche le opinioni più consolidate (come quella che ne esclude la rilevanza in tema di confisca di prevenzione) presentano, infatti, differenti varianti applicative che, a seconda dei casi, possono influenzare in misura notevole la dialettica processuale sul giudizio di sproporzione, rendendo estremamente dubbio e aleatorio il risultato finale della partita in gioco.

Concludiamo la nostra disamina sull'argomento facendo riferimento al caso in cui ad invocare l'esistenza di redditi non dichiarati al fisco sia il *terzo interposto, estraneo al procedimento, nella sua qualità di formale intestatario dei beni oggetto di provvedimento ablativo*.

Come si è già avuto modo di vedere, infatti, allorquando ci si è occupati della individuazione del patrimonio direttamente o indirettamente riconducibile in capo all'indagato, si è in presenza di una discrasia soggettiva tra intestatario formale del bene e reale *dominus*, intendendo con ciò colui che, di fatto, detiene il potere di disposizione sul bene medesimo.

All'accertamento della fittizia intestazione spesso concorre la riscontrata incoerenza tra il valore del bene e i redditi dichiarati dal terzo intestatario estraneo al procedimento.

Ora, se con riferimento all'indagato sussiste tuttora l'annosa questione sulla valenza giustificativa dell'evasione fiscale di cui si è detto in precedenza, essa non ha invece ragione di esistere rispetto al terzo intestatario del bene, essendo pacifico che questi possa tranquillamente invocare l'esistenza di redditi sottratti al fisco per provare la reale titolarità del bene attratto dalla misura ablativa.

Tale conclusione discende (23):

- dal tenore letterale dell'art. 12-*sexies*, che richiede la giustificazione e dunque l'origine non illecita della provenienza (o la sproporzione secondo alcuni) da parte dell'indagato e del condannato e non anche da parte del terzo;

(23) Così F. MENDITTO, *Sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini del sequestro e della confisca di cui all'art. 12-*sexies* del D.L. n. 306/1992, conv. dalla L. n. 356/92*, Nota a Cass. Pen., Sez. VI, 31 maggio 2011 n. 29926, in *Diritto Penale Contemporaneo*, dicembre 2011.

- dalla *ratio* dell'art. 12-*sexies* che, in questa parte, mira ad individuare esclusivamente la titolarità (formale e sostanziale) del bene, rimettendo ad un requisito ulteriore la verifica dei presupposti necessari per poter procedere al sequestro o confisca (sproporzione con i redditi dichiarati o l'attività economica esercitata).

In effetti, l'onere di provare l'origine lecita del bene oggetto di rilevata sproporzione incombe per legge in capo all'indagato/condannato e non anche in capo al terzo intestatario del bene nei cui confronti non opera la presunzione di illecita accumulazione di cui all'art. 12-*sexies*.

L'incoerenza tra il valore del bene e i redditi dichiarati dal terzo intestatario, infatti, non costituisce una presunzione *iuris tantum* d'illecita accumulazione nei confronti di quest'ultimo, rappresentando unicamente un elemento indiziario in ordine ad un'ipotesi di discrasia soggettiva nella titolarità del bene la quale necessita, comunque, di essere corroborata da ulteriori indizi caratterizzati da gravità, precisione e concordanza.

La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, con la conseguente inversione dell'onere della prova in ordine alla legittima provenienza del bene di valore sproporzionato, opera quindi esclusivamente nei confronti dell'indagato sul quale soltanto grava l'onere di dimostrare l'origine lecita del bene.

È solo con riferimento a questi ultimi, quindi, che si dovrebbe porre l'annosa questione ermeneutica sulla valenza giustificativa dell'evasione fiscale.

Nel caso di terzo intestatario, nei cui confronti la rilevata sproporzione sia stata assunta quale indice rivelatore della fittizia intestazione, si ritiene invece che non operino le limitazioni di cui si è fatto cenno in precedenza ben potendo questi contestare l'asserita sproporzione e la conseguente fittizia intestazione invocando la presenza di redditi non dichiarati al fisco.

In conclusione, l'allegazione del terzo intestatario, sull'effettiva disponibilità/capacità finanziaria di acquistare il bene con redditi derivanti da attività lecita, secondo la Suprema Corte di Cassazione (24), non può essere disattesa dal giudice di merito, il quale

---

(24) Cass. Pen., Sez. VI, 31 maggio 2011 n. 29926.

così facendo escluderebbe la rilevanza di tali redditi solo perché non dichiarati al fisco.

Secondo la Corte occorre, invece, verificare la serietà dell'allegazione sia in ordine alla consistenza di tali redditi che relativamente al loro utilizzo per l'acquisto del bene sequestrato.

Dovendo in questo caso essere accertato il requisito della disponibilità, vale a dire la riferibilità del bene (all'indagato o al terzo intestatario), non può assumere rilievo l'origine (lecita o illecita) del denaro utilizzato per l'acquisto del bene, essendo onere del terzo allegare elementi sulla effettiva titolarità; allegazione che può essere assolta, in primo luogo, deducendo la capacità economica di acquistare il bene.

L'allegazione deve essere seria, circa la capacità economica affermata, e idonea, tale cioè da evidenziare una disponibilità finanziaria riferibile all'acquisto del bene in questione.

Naturalmente, la dimostrazione dell'origine illecita del denaro utilizzato per acquisire il bene da parte del terzo non è indifferente per l'ordinamento, essendo doveroso in questi casi l'avvio dei previsti procedimenti amministrativi o penali diretti a sanzionare il soggetto titolare.